

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 MAG. 1999

ADDI' 11 MAG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2502

OGGETTO : D.C.R. n. 454 del 31.7.98 di ratifica della DGR n. 3268 del 8.7.98: Reg. (Ce) n. 2430/97 della Commissione 8.12.97. Programma regionale 1998/99 per il miglioramento della qualita' della produzione dell'olio di oliva e successive integrazioni. Approvazione ed esecuzione convenzioni tra Regione Lazio ed organismi "Terzi affidatari". Spesa di L. 740.560.093= cap. 21128 e L. 148.112.019= cap. 21129 - es. 1999.



Oggetto : D.C.R. n. 454 del 31/7/98 di ratifica della DGR n. 3268 del 8/7/98: "Reg. (CE) n. 2430/97 della Commissione 8/12/97. Programma regionale 1998/99 per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva" e successive integrazioni. Approvazione ed esecuzione convenzioni tra Regione Lazio ed Organismi "terzi affidatari". Spesa di £. 740.560.093 - cap. 21128 e lire 148.112.019 cap.21129 - Esercizio 1999 (con allegati)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ;

VISTO il Reg. (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8/12/97, recante misure intese al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva, relativamente al ciclo produttivo 1998-99;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31/7/98 di ratifica della DGR n. 3268 del 8/7/98: "Reg. (CE) n. 2430/97 della Commissione 8/12/97. Programma regionale 1998/99 per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 499 del 20/1/99 che modifica la DCR n. 454/98;

CONSIDERATO che l'AIMA con decreto del 26/5/98 ha reso disponibile a favore della Regione Lazio la somma di lire 1.350.021.363 necessaria per l'attuazione del citato programma.

CONSIDERATO che con le citate D.C.R. n. 454/98 e n. 499/98 tra l'altro:

- E' stato adottato lo schema di convenzione da stipulare con gli organismi "terzi affidatari" cui il citato Programma ha previsto di affidare compiti operativi ;
- è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale a firmare le convenzioni con gli organismi "terzi affidatari", secondo lo schema contestualmente approvato ;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 2/2/99 con la quale, in esecuzione di quanto previsto dalle citate D.C.R. n. 454/98 e n. 499/98, è stato approvato l'esito della trattativa privata con la ATENA 2 S.A.S., il relativo schema di convenzione ed impegna le somme necessarie alla sua attuazione ;

VISTA la convenzione sottoscritta con la ATENA 2 S.A.S., Rep. n. 4542 del 17.2.99, per la spesa di £ 134.711.699 e spesa per IVA di £ 26.942.340 (Allegato n. 1);

CONSIDERATO che le associazioni APOL con nota n. 4514 del 23/10/98, ASPROVIT con nota n. 4045 del 22/9/98 e CPO Rieti con nota n. 3816 del 7/9/98 hanno comunicato la rinuncia alla partecipazione al programma di cui all'oggetto;

VISTE le convenzioni sottoscritte dai sotto elencati organismi "terzi affidatari", compresi nella citata deliberazione n. 454/98, di seguito riportate (Allegato da n. 2 a n. 14):

- 1 AS.P.O.L. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA DI LATINA - Via Don Minzoni I. 04100 Latina. C.F.80011200591. Convenzione Rep. n. 4527 del 26/1/99. Spesa complessiva £. 82.466.449 e spesa per IVA £ 16.493.289;



- 2 **A.P.R.O.R. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA DI RIETI** - Viale Morroni 28, 02100 Rieti. C.F. 80019290578. Convenzione Rep. n. 4486 del 24.12.1998. Spesa complessiva £. 85.154.613 e spesa per IVA £ 17.030.923;
- 3 **A.C.P.O. - ASSOCIAZIONE CIOCIARA PRODUTTORI OLIO** - Via Madonna della Neve 7, 03100 Frosinone. C.F. 80004760601. Convenzione Rep. n. 4511 del 15.01.1999. Spesa complessiva £. 85.886.353 e spesa per IVA £ 17.177.271;
- 4 **A.P.R.O.V. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA DI VITERBO** - Via Matteotti 73, 01100 Viterbo. C.F. 00627840564. Convenzione Rep. n. 4500 del 7/1/99. Spesa complessiva £. 78.666.880 e spesa per IVA £ 15.733.376;
- 5 **A.P.O.R. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI ROMA** - Via Nomentana 233, Roma. C.F. 03926550587. Convenzione Rep. n. 4531 del 1/2/99. Spesa complessiva £ 66.225.114 e spesa per IVA £ 13.245.023;
- 6 **A.R.P.O. - ASSOCIAZIONE ROMANA PRODUTTORI OLIVICOLI** - Largo Nino Franchellucci 63, Roma C.F. 03715480582. Convenzione Rep. N. 4574 del 16.3.1999; Spesa complessiva £ 54.739.360 e spesa per IVA £ 10.947.872;
- 7 **C.P.O. FROSINONE - CONSORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI** - Via Brighindi 39, 03100 Frosinone. C.F. 00356400606. Convenzione Rep. N. 4495 del 30/12/1998; Spesa complessiva £ 28.804.548 e spesa per IVA £ 5.760.910;
- 8 **A.R.S.S.A. - ASSOCIAZIONE REGIONALE SERVIZI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA** - Via in Lucina 10, Roma. C.F. 04279051009. Convenzione Rep. N. 4501 del 7/1/99. Spesa complessiva £ 23.546.496 e spesa per IVA £ 4.709.299;
- 9 **C.I.P.A.-A.T. LAZIO - CENTRO PER LA ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA E L'ASSISTENZA TECNICA** - Viale B. Bardanzellu 42, Roma C.F. N. 80123010581. Convenzione Rep. N. 4482 del 24/12/98; Spesa £ 67.131.912 e spesa per IVA £ 13.426.382.
- 10 **E.L.A.F.A.P. - ENTE LAZIALE PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA** - Piazza S. Andrea della Valle 6, Roma. C.F. 03880500586. Convenzione Rep. N. 4530 del 1/2/99 Spesa £ 49.554.864 e spesa per IVA £ 9.910.973.
- 11 **E.R.SS.Ag. - ENTE REGIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA** - Via Carlo Cattaneo 28, Roma C.F. 96126180585. Convenzione Rep. N. 4485 del 24/12/1998; Spesa £ 19.335.936 e spesa per IVA £ 3.867.187.
- 12 **I.R.I.P.A. - ISTITUTO REGIONALE INTERVENTI PROMOZIONALI AGRICOLTURA LAZIO** - Via R. Piria 6, 00156 Roma. C.F. 07038820580. Convenzione Rep. N. 4481 del 24/12/98; Spesa £ 69.010.200 e spesa per IVA £ 13.802.040;
- 13 **I.S.P.A.T.A.-LAZIO - ISTITUTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE E L'ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA NEL LAZIO** - V. Tirso 26, 00199 Roma C.F. 97047240581. Convenzione Rep. N. 4483 del 24/12/98 Spesa £ 30.037.368 e spesa per IVA £ 6.007.474;

CONSIDERATO che ciascuno dei sopra elencati soggetti ha provveduto, ai sensi dell'art.16 bis del R.D. 18.11.1923 n.2440, al versamento alla Tesoreria regionale delle spese di scritturazione e copia, come di seguito indicato:

Ente affidatario	Estremi del versamento
A.S.P.O.L.	n. 162 del 29.1.1999
A.P.R.O.R.	n. 756 del 31.12.1998
A.C.P.O.	n. 873 del 10.2.1999
A.P.R.O.V.	n. 139 del 21.1.1999
A.P.O.R.	n. 553 del 29.1.1999



Ente affidatario	Estremi del versamento
A.R.P.O.	n. 342 del 19.3.1999
CPO- FROSINONE	n. 834 del 22.01.1999
A.R.S.S.A.	n. 802 del 22.04.1999
C.I.P.A.-A.T. LAZIO	n. 135 del 30.12.1998
EL.A.F.A.P.	n. 851 del 31.3.1999
E.R.S.S.Ag.	n. 280 del 29.12.1998
I.R.I.P.A.	n. 678 del 30.1.1999
I.S.P.A.T.A.-LAZIO	n. 719 del 22.12.1998
ATENA 2 S.A.S.	n. 507 del 30.3.1999

RITENUTO di dover perfezionare le citate convenzioni conferendo loro, con l'approvazione a seguito della sottoscrizione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di ratificare la convenzione Rep. 4542 del 17/2/99 stipulata con la società Athena 2 S.A.S., per la spesa di £ 134.711.699 e spesa per IVA di £ 26.942.340. Gli impegni n. 15670/99 e n. 15671/99 rientrano in quelli assunti con D.G.R. n. 289/99;
- 2) Di ratificare le seguenti n. 13 convenzioni stipulate tra la Regione Lazio e gli organismi "terzi affidatari" citati in premessa ed impegnare sul capitolo 21128, esercizio 1999, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi, per una spesa complessiva di lire 740.560.093 e sul capitolo n. 21129 esercizio 1999 la somma, per I.V.A. di legge ove applicata, per una spesa complessiva di lire 148.112.019;



ORGANISMO TERZO AFFIDATARIO	SOMMA IMPEGNATA SUL CAPITOLO 21128 (Lire)	SOMMA IMPEGNATA SUL CAPITOLO 21129 (Lire)	ESTREMI CONVENZIONE
A.S.P.O.L.	82.466.449	16.493.289	Rep. n. 4527 del 26/1/99
A.P.R.O.R.	85.154.613	17.030.923	Rep. n. 4486 del 24.12.1998
A.C.P.O.	85.886.353	17.177.271	Rep. n. 4511 del 15.01.1999
A.P.R.O.V.	78.666.880	15.733.376	Rep. n. 4500 del 7/1/99
A.P.O.R.	66.225.114	13.245.023	Rep. n. 4531 del 1/2/99
A.R.P.O.	54.739.360	10.947.872	Rep. n. 4574 del 16/3/99
CPO FROSINONE	28.804.548	5.760.910	Rep. n. 4495 del 30/12/1998

ORGANISMO TERZO AFFIDATARIO	SOMMA IMPEGNATA SUL CAPITOLO 21128 (Lire)	SOMMA IMPEGNATA SUL CAPITOLO 21129 (Lire)	ESTREMI CONVENZIO- NE
A.R.S.S.A.	23.546.496	4.709.299	Rep. n. 4501 del 7/1/99
C.I.P.A.-A.T. LAZIO	67.131.912	13.426.382	Rep. n. 4482 del 24/12/98
EL.A.F.A.P.	49.554.864	9.910.973	Rep. n. 4530 del 1/2/99
E.R.S.S.Ag.	19.335.936	3.867.187	Rep. n. 4485 del 24/12/1998
I.R.I.P.A.	69.010.200	13.802.040	Rep. n. 4481 del 24/12/98
I.S.P.A.T.A.- LAZIO	30.037.368	6.007.474	Rep. n. 4483 del 24/12/98

- La spesa complessiva rientra nella prenotazione di impegno di cui alle D.G.R. n. 3268 del 8/07/1998;
- All'erogazione ai singoli organismi "terzi affidatari", compresa la Società ATENA 2 S.A.S., delle somme a fianco di ciascuno indicate si provvederà secondo quanto previsto dalle convenzioni stesse, in particolare all'art. 9, con successivi atti di liquidazione a firma del dirigente dell'ufficio.
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.127/97.

2 GIU. 1999



ASSENTI

IL PRESIDENTE: Eto PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

... alla DELIB. N. 2522

11 MAG 1999

CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio, C.F. 80143490581, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni, nato a Roma il 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge delle DD.GG.RR. n. 6521/98 e n. 289 del 02.02.1999

E

la Società **ATENA 2 s.a.s.**, con sede in VITERBO, Via della Verità 18, P. I.V.A. n. 01517640569, C.F. n. 01517640569, nella persona del sig. Baldacchini Valerio, nato a Villa S. Giovanni in Tuscia (VT) il 9 settembre 1947 e residente in Viterbo, Via della Verità 18, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO CHE :

- l' Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997, ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell' olio di oliva ;
- la Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998, prevedendo la stipula di apposita convenzione per l' esecuzione:
- dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori-olivicoltori riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
- delle azioni n. 2 - formazione - e n. 3 - assistenza tecnica - con gli enti riconosciuti idonei all' affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente, ai sensi dell' articolo 11 della L. R. 12 dicembre 1987, n. 56;
- dell' azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E. con provvedimento n. 7920 del 18 febbraio 1998;
- la spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 134.711.599 (centotrentaquattromilionisettecentoundicimilaseicentonovantanove) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n. 21128 e n. 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



PER C...

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La Regione Lazio affida alla Società ATENA 2, che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate nell'allegato sub A), per l'importo complessivo di £ 134.711.699 (centotrentaquattromilionisettecentoundicimilaseicentonovantanove).

Art. 3

La Società ATENA 2 si impegna ad eseguire i compiti ad essa affidati a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art. 4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B), ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle mansioni di cui all'allegato sub A). Tuttavia, le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle mansioni.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando, per l'esecuzione delle mansioni, gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico della Società ATENA 2.

Nei sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione dei compiti affidati o, nel caso di parziale realizzazione, se questa ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME
M

Art. 5

E' compito della Società ATENA 2 ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all' esecuzione dei compiti ad essa affidati, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione degli stessi.

La Società ATENA 2 è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell' A.I.M.A. e della Commissione U.E. nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art. 6

La Società ATENA 2 si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art. 7

La Società ATENA 2, per l'esecuzione della presente convenzione, assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all' assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoga qualifica e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento. In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art. 8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell' invio delle relazioni trimestrali, la Società perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999, la Società ATENA 2 deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.


Art. 9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate.



PER CONFORME

REGIONE DEL LAZIO



Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione e corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione, può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, questa procede al recupero delle somme, maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 2449 intestato a ATENA 2 SAS - appositamente acceso presso la banca POPOLARE ETRURIA LAZIO - FILIATE di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Art. 10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art. 11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per la Società ATENA 2 sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art. 12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



Handwritten signature

PER COPIA CONFORME



Art. 13



A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, la Società ATENA 2 dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la BANCA POP. ITALIANA con contratto n. 13.282, che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra la Società ATENA 2 e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art. 15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ATENA 2 e la Regione Lazio, in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art. 16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico della Società ATENA 2. Ai fini della registrazione, la Società ATENA 2 dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di ~~essere~~ non essere esente da I.V.A., ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma; 15-2-1999

Roma, 17.02.1999

Il legale rappresentante
Baldacchini Valerio

Il Presidente della Giunta Regionale

Postilla approvata

1) L.28/05/1997 n.140, art.5 pone il divieto di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti

Roma

Il Legale Rappresentante

Roma, 17.02.1999

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO





Allegato SUB A

Rep. n. 4542
del 17.02.1999
Allegato ~ A ⁴

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALLA SOCIETA' **ATENA 2 S.A.S.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Consulenza e collaborazione, in stretto contatto con il gruppo di coordinamento di progetto e secondo quanto da questo indicato, di tutte le attività che si renderanno necessarie per la impostazione, organizzazione e realizzazione del progetto, ivi compreso l'assemblaggio e la predisposizione dei documenti di progetto relativi alla rendicontazione finale.

Diffusione delle metodologie operative secondo quanto indicato dal gruppo di coordinamento di progetto e l'aggiornamento della banca dati regionale della filiera olivicola.

Revisione e riallocazione di tutta la strumentazione hardware necessaria all'esecuzione del progetto e che entrerà nella disponibilità della Regione Lazio.

Fornitura, con licenza d'uso illimitata ed installazione presso tutte le sedi progettuali provviste di strumentazione informatica adeguata, delle versioni aggiornate dei pacchetti software OLEABIO e OLEACLIMATE.

Addestramento del personale destinato all'utilizzazione dei pacchetti software forniti.

Assistenza diretta a mantenere in efficienza tutto il parco hardware e del software per tutta la durata del progetto.

Installazione ed avvio, presso gli uffici regionali, del sistema informatico necessario alla gestione del programma e della banca dati della filiera.

Consulenza e collaborazione nella revisione, riallocazione e gestione della rete agrometeorologica di progetto affidata ai soggetti terzi affidatari, in stretto contatto col gruppo di coordinamento, compresa la gestione, trasferimento ed elaborazione dei dati meteorologici necessari alla elaborazione dei bollettini settimanali di previsione delle dinamiche di popolazione dei principali parassiti dell'olivo, in collaborazione con il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).

Consulenza funzionale al coordinamento ed alla realizzazione di tutte le attività tecniche connesse alla esecuzione delle azioni del programma.



PER COPIA CONFORME





Rep. n. H5H2
 del 17.02.1999
 Allegato B

Allegato SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELA CONVENZIONE

SOCIETA' : *ATENA 2 S.A.S.*

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	37.248.000
MISSIONI	10.432.339
MATERIALI	-
ATTREZZATURE	-
INFORMATICA	-
CONSULENTI	84.390.000
DIVULGAZIONE	-
TOTALE COSTI	132.070.339
SPESE GENERALI	2.641.360
TOTALE GENERALE	134.711.699



UFFICIO REGIONALE
 REGIONE LAZIO



[Handwritten signature]
 PER COPIA CONFORME
[Handwritten initials]

Rep. n. 1542
del 17.02.1999
Allegato "C"



69/135

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

SERVIZIO FIDI
33

Arezzo, 30 ottobre 1998

C. J. Giuliana 11131089

Spett.le
REGIONE LAZIO
Assemblea Provinciale del Credito
Agrario e del Monte di Pietà
Via di Palazzo Caracciolo, 7
00187 ROMA

La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998 (Legge di Conversione della Legge n. 14 del 28.2.1998) e di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, ha l'onore di comunicarVi che, in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha deliberato l'istituzione di una Sezione Agraria e del Monte di Pietà, denominata "Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo", con sede legale e Direzione Generale in Arezzo, corso Italia, n. 171. La Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo, istituita in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, ha l'onore di comunicarVi che, in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha deliberato l'istituzione di una Sezione Agraria e del Monte di Pietà, denominata "Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo", con sede legale e Direzione Generale in Arezzo, corso Italia, n. 171.

REGIONE LAZIO
COMUNE DI AREZZO



Annali n. 1

Art. 1 - La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998 (Legge di Conversione della Legge n. 14 del 28.2.1998) e di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, ha l'onore di comunicarVi che, in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha deliberato l'istituzione di una Sezione Agraria e del Monte di Pietà, denominata "Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo", con sede legale e Direzione Generale in Arezzo, corso Italia, n. 171. La Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo, istituita in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, ha l'onore di comunicarVi che, in esecuzione dell'art. 15 del Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 30 del 28.2.1998, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha deliberato l'istituzione di una Sezione Agraria e del Monte di Pietà, denominata "Sezione Agraria e del Monte di Pietà di Arezzo", con sede legale e Direzione Generale in Arezzo, corso Italia, n. 171.



SCRIPTA ALL'UNO DELLE BANCHE
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO
PER LA TUTELA DEI DEPOSITI
SOCIETA' COOPERATIVA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO
52100 AREZZO CORSO ITALIA 171
REG. SOC. TRIB. AREZZO N. 1109
COD. FISC. E PARTITA IVA 03267210515
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.98 Lit. 505.737.134.984



PER COPIA CONFORME



... 1911, n. 100, art. 1, lett. a)
del 1911, n. 100, art. 1, lett. a)
Regione Toscana
Cassa di Risparmio di Firenze
e del Banco di Sicilia

Art. 2 - La sottoscritta banca si occupa di ricevere e di
custodire e agire in nome e per conto della banca di
credito della Regione Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze
e del Banco di Sicilia, e di eseguire le operazioni di
banca e di credito che le vengono commesse dalle
dette banche e dal Banco di Sicilia.

Art. 3 - La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
si occupa di ricevere e di custodire e di agire in nome
e per conto della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
e del Banco di Sicilia, e di eseguire le operazioni di
banca e di credito che le vengono commesse dalle
dette banche e dal Banco di Sicilia.

Art. 4 - La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
si occupa di ricevere e di custodire e di agire in nome
e per conto della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
e del Banco di Sicilia, e di eseguire le operazioni di
banca e di credito che le vengono commesse dalle
dette banche e dal Banco di Sicilia.

Art. 5 - La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
si occupa di ricevere e di custodire e di agire in nome
e per conto della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
e del Banco di Sicilia, e di eseguire le operazioni di
banca e di credito che le vengono commesse dalle
dette banche e dal Banco di Sicilia.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RESISTENTE DEL CASO



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Soc. Coop. a Resp. Limitata

[Handwritten signature]

... 1911, n. 100, art. 1, lett. a)
del 1911, n. 100, art. 1, lett. a)
Regione Toscana
Cassa di Risparmio di Firenze
e del Banco di Sicilia



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Soc. Coop. a Resp. Limitata

[Handwritten signature]



PER CONFORME

Repertorio n. 69235


AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

Certifico, io sottoscritto Fabrizio Pantani notaio in Arezzo, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, che la sottoindicata persona delle cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, ha apposto in mia presenza la sottoscrizione che precede, in calce ed a margine del foglio intermedio, in Arezzo, Corso Italia n. 179:

- RCSI Rag. PAOLO, nato a Firenze l'11 luglio 1942, in qualità di Responsabile del Servizio Fidi della "BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. A R.L.", con sede in Arezzo, Corso Italia n. 179, ove domicilia per la carica.

Arezzo

due novembre millenovecentonovantotto




REGISTRO DELLA GIURISDIZIONE
NOTARILE DEL LAZIO



PER CONFORMITÀ
14



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA



2502

DEL 1-1-MAG. 1999

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,


E

l'Associazione produttori olivicoli *AS.P.O.L. Associazione Provinciale Produttori Olivicoli*, con sede in Latina, Via don Minzoni 1, P. I.V.A. _____ CF n. 80011200591, nella persona del sig. Giovanni d'Adda nato a Corchiano (LT), il 11/11/56 e residente in Corchiano (LT), Via Roma 25, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 58;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Comm.ne U.E. con provv. n. 7920 del 18.02.98
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 82.466.449 (ottantaduemilioni quattrocentosessantaseimilaquattrocento quarantanove lire) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n. 21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



Handwritten signature



PER COPIA UNIFORME



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.S.P.O.L. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 82.466.449 (ottantaduemilioniquattrocentosessantaseimilaquattrocentoquarantanove lire)

Art.3

L'Associazione/Ente A.S.P.O.L. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.S.P.O.L..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE
SALUTE PUBBLICA



Handwritten signature



PER COPIA CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente AS.P.O.L. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione AS.P.O.L. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente AS.P.O.L. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente AS.P.O.L. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.


Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente AS.P.O.L. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

IL DIRETTORE GENERALE
REGIONE LAZIO



[Handwritten signature]



Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 41521 intestato a ASPOL appositamente acceso presso la banca POPOLARE FONDI - AP. Latina e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente AS.P.O.L. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12



PER COPPIE INFORME

MINISTERO REGIONI
REGIONE LAZIO



M. B. B.

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.S.P.O.L. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la Compagnia assicurativa F.A.T.A. con contratto n. 5207665 del 21/9/98 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.S.P.O.L. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.S.P.O.L. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.S.P.O.L.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.S.P.O.L. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 21-01-99
Il legale rappresentante
Giovanni d'Achille

Roma, 26 gennaio 1999

Il Presidente della Giunta Regionale



Postilla approvata

- 1) l'art.5 del D.L.28.03.1997,n.79,convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997,n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori di forniture e di servizi.

Roma, 21-01-99
Il Legale rappresentante

[Signature]



Roma, 25.01.'99
GIUNTA REGIONALE
PER COPIA CONFORME
[Signature]

Rep. n. 1527
del 26.1.1999
Allegato A

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **AS.P.O.L.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- CORI
- SONNINO

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 90

TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 90

TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 4

SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1

SUPERFICIE CON ESCHES PROTEICHE: 40

077 35 20 00
VIA CANTARELLI 10
00100 ROMA

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):

NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:

NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:



AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:

NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



Handwritten signature

PER COPIA CONFORME
M

ALLEGATO SUB B

Rep. n. 4527
 del 26.1.1999
 Allegato B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE



Associazione Terza Affidataria: **AS.P.O.L.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	15.005.882
MISSIONI	9.099.264
MATERIALI	5.200.000
ATTREZZATURE	5.000.000
INFORMATICA	3.000.000
CONSULENTI	42.560.000
DIVULGAZIONE	1.000.000
TOTALE COSTI	80.865.146
SPESE GENERALI	1.601.303
TOTALE GENERALE	82.466.449



IL DIRETTORE REGIONALE
 GIUNTA REGIONALE LAZIO



PER COPIA CONFORME
 [Handwritten signature]



F.A.T.A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA

TEL. (06) 47651 - FAX (06) 4971197 - T.Y. 323839-321461 - TELEGR. ASS.FATA.ROMA - TR9.ROMAN - I 0295 CC.I.A.A.ROMA V. 144710 - COD. FISC. 00409920564 - P. IVA 02845261007

LATINA, 21/09/1998

RAMO CAUZIONI



Rep. n. 4527
del 26.1.1997
Allegato C

POLIZZA N. 5207665

AGENZIA DI LATINA

POLIZZA FIDEJUSSORIA

A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALLA D.G.R. 3268 DEL 08.07.98 REG CE 2430/97, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA - DETERMINAZIONI APPLICATIVE.

PREMESSO

- che con Reg CE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 1998;
- che il Mi.R.A.A.F. e la commissione U.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998;
- che con deliberazioni n. 3268 dell'8/7/1998 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg CE n.2430/97 e le relative disposizioni applicative;
- che l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PRODUTTORI OLIVICOLI DI LATINA - A.S.P.O.L. - Via Don Minzoni, 1 Latina - è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;
- che il programma oggetto del contratto con l'Associazione ha un valore di Lire 91.866.449 (novantunomilioniottocentosessantaseimilaquattrocentoquarantanove);
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla sopracitata normativa comunitaria e regionale;



IL RESPONSABILE GIUNTA

Handwritten signature



PER COPIA INFORMATIVA





F.A.T.A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA

TEL. (06) 47511-7241(06) 471157 - FAX (06) 471157 - TELEGRAMMI 421464 - TELESONO ASSIFATA ROMA - TELEFONATELEGRAMMI 140245 COTIAA ROMA N. 144745 - COD. FISC. 00459670544 - P. IVA 0285533107

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta F.A.T.A. con Sede in Roma, (successivamente denominata Società) autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del 17 agosto 1962 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni, con la presente Polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore Contraente, il quale dichiara di accettare per se, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto fino alla concorrenza di **£ 3.674.658** (tre milioni seicentoseitantaquattromilaseicentocinquantotto) per il caso in cui la REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - (successivamente denominata Regione Lazio) richiedi alla Contraente la restituzione delle somme di cui alle precedenti premesse.

CONDIZIONI DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Art. 1 - La garanzia prestata a favore della Regione Lazio, ha la validità di mesi 12 dalla data di emissione della Polizza ed è automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la Regione Lazio, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Società, svincoli la garanzia medesima.

Art. 2 - La Società garantisce alla Regione Lazio, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che la Regione Lazio richiederà alla Contraente, in restituzione totale o parziale della somma corrisposta e di cui alle precenti premesse.

Art. 3 - L'avviso di pagamento della somma richiesta dalla Regione Lazio deve essere comunicato dalla Regione Lazio alla Società e, contestualmente alla Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro idoneo mezzo.

Art. 4 - La Società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto la Contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dalla Regione Lazio entro trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione alla Società, anche in presenza di eccezioni da parte della contraente.

Art. 5 - La Società è surrogata nei limiti della somma pagata alla Regione Lazio in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la contraente ed i suoi aventi causa. La contraente ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, quanto dalla stessa pagato alla Regione Lazio, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, quest'ultimi pari al saggio legale di sconto al momento del rimborso alla Regione Lazio, maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento.



Am. Dea

PER INFORMAZIONI





F. A. T. A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA
TEL. (06) 4761 - FAX (06) 487187 - TLX 62853-62144 - TELEGR. ASSIPATA ROMA - TRIB. ROMA N. 1492/80 C.L.A. ROMA N. 14743 - COD. FISC. 0040925584 - P. IVA 00458291007

Art. 6 - La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 c.c..

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957cc. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti della Regione Lazio.

Art. 7 - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minore durata il premio resta acquisito alla Società. Il premio di proroga è dovuto - in unica soluzione ed anticipato a semplice richiesta della Società - qualora non sia pervenuto lo svincolo da parte della Regione Lazio entro la scadenza dei primi dodici mesi. Il mancato pagamento del premio di proroga non potrà essere opposto alla Regione Lazio.

Art. 8 - La Società ha la facoltà di richiedere alla Contraente - e questa sarà tenuta ad ottemperare alla richiesta - idonea contro garanzia fino al totale dell'importo garantito nei casi di:

- a) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dalla Regione Lazio, anche ad altro titolo;
- b) sopravvenuta insolvenza della Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- c) inadempienza della contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da altri fidejussori in dipendenza dalle operazioni garantite o da altri di diverso genere.

Il rifiuto da parte della contraente di prestare le contro garanzie non potrà essere opposto alla Regione Lazio.

Art. 9 - In caso di controversia tra la Società e la Regione Lazio è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede la Regione Lazio stessa.

Art. 10 - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società ed alla Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Le Imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

IL CONTRAENTE, GIURIA



M. D. ...



PER CONTROINFORMAZIONI



F.A.T.A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA

TEL. (06) 47631 - FAX (06) 481137 - R.I.X. 629532-621464 - TELEGR. ASSIFATA ROMA - F.I.S. ROMA N. 142148 C.C. P.A. ROMA N. 141740 - C.O.C. F.S.C. 06409970524 - P. IVA 00483321007

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio annuo iniziale 177.777 Imp. 22.223 Totale 200.000

Eventuali supplementi sem.li 177.777 Imp. 22.222 Totale 200.000

AS.P.O.L.
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CIVICOLI LATINA
IL CONTRAENTE
[Signature]

LA SOCIETA'
F.A.T.A. AGENZIA GENERALE
AGENTE
CONSORZIO AGRARIO PROV. LE LATINA
IL DIRETTORE
[Signature]


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 4 - (Rinuncia alle eccezioni)
- Art. 6 - (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli artt. 1952, 1957, 1242, 1247 c.c.)
- Art. 8 - (Controgaranzia del contraente)
- Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale)

LA SOCIETA'
F.A.T.A. AGENZIA GENERALE
AGENTE
CONSORZIO AGRARIO PROV. LE LATINA
IL DIRETTORE
[Signature]

AS.P.O.L.
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CIVICOLI LATINA
IL PRESIDENTE
(Sig. ANNI D'ACHILLE)
IL CONTRAENTE
[Signature]

papab & Larico 30/9/98
[Signature]



PER COPIA CONFORME
[Signature]




REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE

Reg. alla DELIB. N. 2502
11 MAG. 1999



Il giorno 24 del mese di dicembre 1998 dell'anno 1998

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **A.P.R.O.R., Associazione Produttori Olivicoltori della provincia di Rieti**, con sede in RIETI, Viale Morroni 28, P. I.V.A. n. 00565280575, CF n. 80019290578, nella persona del sig. Biancucci Enzo, nato a Castelnuovo di Farfa, (RI), il 11/05/53 e residente in Castelnuovo di Farfa (RI), Loc. Collespadone, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n. 7920 del 18 febbraio 1998;



[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME



OPERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £ 85.154.613 (ottantacinquemilionicentocinquantaquattromilaseicentotredici) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.P.R.O.R. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A), per l'importo complessivo di £ 85.154.613 (ottantacinquemilionicentocinquantaquattromilaseicentotredici).

Art.3

L'Associazione/Ente A.P.R.O.R. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.P.R.O.R..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



PER COPIA INFORMATIVA

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.P.R.O.R. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione A.P.R.O.R. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.P.R.O.R. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente A.P.R.O.R. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.P.R.O.R. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione ⁽¹⁾ pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa

(1)



IL RESPONSABILE COUNAK
REGIONE DEL LAZIO



PER CONTRAENTE CONFORME

richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 1560100246 intestato a A.PR.O.R. appositamente acceso presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Ag. Di Rieti, ABI 5390 CAB 14600 e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.PR.O.R. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
NEL GIORNO DEL 12/11/2001



[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME
[Handwritten signature]



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.P.R.O.R. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con contratto n. 13630 del 11.12.1998 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.P.R.O.R. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.P.R.O.R. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.P.R.O.R.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.P.R.O.R. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.






Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, li 23. 12. 1998

Roma, 24 dicembre 1998

Il legale rappresentante
Biancucci Enzo

Il Presidente della Giunta Regionale



Postilla approvata



(1) L'art. 5 del D.L. 28.03.1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Roma, li 23. 12. 1998

Roma, 24 dicembre 1998

Il legale rappresentante
Biancucci Enzo


Il Presidente della Giunta Regionale



PER COPIA CONFORME
14

Allegato SUB A

Reg. n. 4486
del 24.12.1998
Allegato A



QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.P.R.O.R.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- **SABINA REATINA ALTA**
- **SABINA REATINA BASSA**

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: **60**

TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: **145**

TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: **7**

SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: **1**

SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: **35**

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):

NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:

NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:

AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:

NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME

Allegato SUB B

Reg. n. 4486
del 24.12.1998
Allegato B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **A.P.R.O.R.**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	0
MISSIONI	8.071.616
MATERIALI	4.500.000
ATTREZZATURE	1.700.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	67.440.000
DIVULGAZIONE	1.750.000
TOTALE COSTI	83.461.616
SPESE GENERALI	1.692.997
TOTALE GENERALE	85.154.613



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONSERVARE
M



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

RIETI 11/12/1998

Spett.le REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del mondo Rurale
V.R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



Fidejussione n. 13630

Premesso:

- che con Reg.CEE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 1998;

- che il Mi.R.A.A.F. e la Commissione U.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998;

- che con delibera n. 3268 dell'8 luglio 1998 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg.CEE n.2430/97 e le relative disposizioni applicative;

- che l'Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Rieti (APROR) con sede in Rieti V.le Morroni, 28 C.F.80019290578 - P.I. 00565280575, è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo rurale per l'attuazione del programma di cui alle delibere sopra citate;

- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;

Handwritten notes:
Durian
Cali
PER CONFERMAZIONE
14

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE
ADEMPENTE AL FONDO INTERBANCARIO
PER LA TUTELA DEI DEPOSITI
SOCIETA' COOPERATIVA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO
52100 AREZZO CORSO ITALIA 179
REG SOC (RI) AREZZO N. 11826
COD. FISC. E PARTITA IVA 00007210515
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/1998 Lit. 402.343.579,321



Handwritten signature:
Durian





BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- che detta cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione di pari importo.

Pertanto:

la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio assume in Vostro favore, fino alla concorrenza di L.4.687.024=(lire quattromilioniseicentottantasettezeroventiquattro), fidejussione solidale nella forma più ampia ed incondizionata, a garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della convenzione prevista nella deliberazione della Giunta Regionale n.3268 dell'8 Luglio 1998 concernente: "Reg.CE n.2430/97 della commissione 8 dicembre 1997. Programma reg.1998/99 per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio d'oliva.



Ci obblighiamo in proprio e solidamente a rispondere verso di Voi, rinunciando ad ogni eccezione, per quanto sarà a Voi in ogni tempo dovuto dalla Ditta APROR per importo capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio e conseguentemente a rimborsarVI a semplice Vostra richiesta per lettera, senza bisogno di costituzione in mora e con formale rinuncia ai benefici di cui agli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile, le somme tutte che ci saranno indicate da Voi come dovuteVI dalla ditta APROR, beninteso fino all'importo massimo omnicomprensivo di L. 4.687.024=(lire quattromilioniseicentottantasettezeroventiquattro).

La presente fidejussione sarà valida fino al 30/11/1999, e si prorogherà tacitamente fino alla data del collaudo, salvo nostra disdetta che dovrà pervenirVI a mezzo raccomandata A.R. almeno 90 gg. prima della scadenza, annuale o prorogata.



Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Filiale di Rieti


Art. Quian

COSTA CONFORME

ISCRITA ALL'ALBO DELLE BANCHE
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO
PER LA TUTELA DEI DEPOSITI
SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO
52100 AREZZO CORSO ITALIA 179
REG. SOC. TRIB. AREZZO N. 31629
COD. FISC. E PARTITA IVA 00307270515
Capitale Sociale e Riserve di 31/2/211004 L.L. 469 343 579,021



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
SPONSOR UFFICIALE DI "UN PROGETTO
PER PIERO DELLA FRANCESCA"



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE

DELIB. N. 250-2
1-1-MAG-1999

TRA

bu

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,


E

l'Associazione produttori olivicoli A.C.P.O., *Associazione Ciociara Produttori Olio*, con sede in Frosinone, Via Madonna della neve 7, P. I.V.A. n. 00384520607, CF n. 80004760601, nella persona del sig. Ruggiero Salvatore Antonio, nato a Mattinata, (FG), il 31/01/32 e residente in Frosinone (FR), Via Firenze 78, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima ;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
- 1)
 - Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n. 7920 del 18.02.1998.
 - La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 85.886.353 (ottantacinquemilionitocentoottantaseimilatrecentocinquantaquattro lire) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA
M



IL PRESIDENTE
(Dr. Salvatore Antonio)

[Signature]

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.C.P.O. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 85.886.353 (ottantacinquemilioniottocentottantaseimilatrecentocinquantatre lire).

Art.3

L'Associazione/Ente A.C.P.O. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.


Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.C.P.O..


Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Iuggiaro



Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.C.P.O. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione A.C.P.O. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.C.P.O. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente A.C.P.O. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.C.P.O. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

PER COPIA CONFORME

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione²¹ pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 4935/1 intestato a ARPO appositamente acceso presso la banca POPOLARE DEL FRUSINATE e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

CAR 14800.7 - ABI 5287.7

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.C.P.O. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

IL PRESIDENTE
(Dr. Sabatino Suggioro)



PER COPIA CONFORME



Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.C.P.O. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la Banca Popolare del Frusinate in data 21/10/1998 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.C.P.O. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.C.P.O. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.C.P.O.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.C.P.O. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.



Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.


Roma, 11-1-1999

Roma, 15 gennaio 1999

Il legale rappresentante
Ruggero Salvatore Antonio

Il Presidente della Giunta Regionale


Postille approvate



- 1) Adde le parole: "dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel con soggetti da individuarsi;
- 2) L'art.5 del D.L.28.03.97, n.79, convertito con modificazioni dalla L.28.05.97, n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori di forniture e di servizi.

Roma, 11-1-1999

Il Legale rappresentante
Ruggero Salvatore Antonio



Rep. n. 45M
del 15.01.1999
Allegato A

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.C.P.O.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- ANAGNI
- CIOCIARIA
- I SANTI

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 80

TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 80

TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 2

SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1

SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: 65

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):

NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:

NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:

NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



IL PRESIDENTE
(Dr. Salvatore Ruggiero)

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME
[Handwritten initials]



Rep. n. 454
 del 15.01.1999
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **A.C.P.O.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	34.102.353
MISSIONI	10.000.000
MATERIALI	4.100.000
ATTREZZATURE	3.500.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	31.000.000
DIVULGAZIONE	1.500.000
TOTALE COSTI	84.202.353
SPESE GENERALI	1.684.000
TOTALE GENERALE	85.886.353





Rep. n. 454
del 15.10.1998
Allegato C



BANCA POPOLARE del FRUSINATE

SOCIETA' COOP. A RESPONS. LIMITATA - CAPITALE SOCIALE E RISERVE AL 31/12/97 L. 25.199.594.873

Sede in FROSINONE: Piazza Caduti di Via Fani, 57 - C.A.P. 03100


ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

ATTO DI FIDEGUSSIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALLA DGR 3268 DELL'8 LUGLIO 1998 - REG. CE N. 2430/97, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA - DETERMINAZIONI APPLICATIVE.

Frosinone, 21/10/1998



Spett.le REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 - ROMA



PREMESSO

- che con Reg CE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 98;
- che il Mi.R.A.A.F e la Commissione U.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998;
- che con deliberazione n. 3268 dell'8 luglio 1998 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg CE n. 2430/97 e le relative disposizioni applicative;
- che l'ASSOCIAZIONE CIOCIARA PRODUTTORI OLIO Via Madonna della Neve n. 7 - Frosinone è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione d'importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla sopracitata normativa comunitaria e regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Società Coop. a responsabilità limitata con sede in Frosinone Piazza Caduti di Via Fani 57, (successivamente denominata BANCA) a mezzo del sottoscritto Di Cosimo Bruno nato a Boville Ernica il 29/10/1942 nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con

[Handwritten signature]
Dr. Salvatore...

FROSINONE: Piazza Caduti di Via Fani, 57 - Tel. (0775) 211907 r.a. - Fax (0775) 211910
PRESIDENZA: P.le De Martini, 55 - Tel. (0775) 377084 r.a. - Fax (0775) 875019
Reg. Soc. Trib. Fr. N. 7689 - C.C.I.A.A. Fr. N. 101226 - Partita IVA 01781350603
F.le ALATRI: Via Circonvallazione, 10 - Tel. (0775) 435354 r.a. - Fax (0775) 435439
F.le RIPI: Via Casilina km. 93,200 - Tel. (0775) 285032 r.a. - Fax (0775) 284992

PER COPIA CONFORME
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
Il Presidente

segue lettera del 21/10/1998 indizzata a REGIONE LAZIO

la presente, alle condizioni che seguono, si costituisce fideius-
sore della ASSOCIAZIONE CIOCIARA PRODUTTORI OLIO con sede in
Frosinone Via Madonna della Neve n. 7, P.IVA 00384520607, CODICE
FISCALE 80004760601 (successivamente denominata ASSOCIAZIONE) la
quale dichiara di accettare per sè, per i propri successori ed
aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto fino alla concor-
renza di Lit. 4.563.000 (quattromilionicinquecentosessantatremi-
lialire) per il caso in cui la REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del
Sistema Agricolo e del Mondo Rurale (successivamente denominata
REGIONE LAZIO) richieda alla ASSOCIAZIONE la restituzione delle
somme di cui alle precedenti premesse.

REGIONE DELLA GIUSTIZIA
REGIONE LAZIO



CONDIZIONI DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA


Art. 1 - La garanzia prestata a favore della REGIONE LAZIO ha la
validità di mesi dodici dalla data di emissione della fidejus-
sione ed è automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi a
meno che nel frattempo la REGIONE LAZIO, con apposita dichiara-
zione scritta e comunicata alla BANCA, svincoli la garanzia
medesima.

Art.2 - La BANCA garantisce alla REGIONE LAZIO, fino alla concor-
renza dell'importo di Lit. 4.563.000 (quattromilionicinquecento-
sessantatremilialire), il pagamento delle somme che la REGIONE
LAZIO richiederà alla ASSOCIAZIONE, in restituzione totale o
parziale della somma corrisposta e di cui alle precedenti premes-
se.

Art. 3 - L'avviso di pagamento della somma richiesta dalla REGIO-
NE LAZIO deve essere comunicato dalla REGIONE LAZIO alla BANCA e,
contestualmente, alla ASSOCIAZIONE a mezzo lettera raccomandata
A.R. o con altro idoneo mezzo.

Art. 4 - La BANCA si obbliga a versare, a meno che abbia già
provveduto la ASSOCIAZIONE, a prima richiesta e senza eccezione
alcuna, le somme richieste dalla REGIONE LAZIO entro trenta
giorni dalla data della suddetta comunicazione alla BANCA, anche
in presenza di eccezioni da parte della ASSOCIAZIONE.

Art. 5 - La BANCA è surrogata nei limiti della somma pagata alla
REGIONE LAZIO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la
ASSOCIAZIONE ed i suoi aventi causa. La ASSOCIAZIONE ed i suoi
aventi causa si obbligano a rimborsare alla BANCA, entro il
termine di 15 giorni dalla richiesta, quanto la stessa ha pagato
alla REGIONE LAZIO, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza
ed interessi, quest'ultimi pari al saggio legale di sconto in
vigore al momento del rimborso alla REGIONE LAZIO, maggiorato di
tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in
ordine all'effettuato pagamento.



PRESIDENTE
Dr. Salvatore Ruggieri



PER CORRISPONDERE
M

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
Il Presidente

segue lettera del 21/10/1998 indirizzata a REGIONE LAZIO

Art. 7 - Il premio suindicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minore durata il premio resterà acquisito alla BANCA. Il premio di proroga è dovuto - in unica soluzione ed anticipato a semplice richiesta della BANCA - qualora non sia pervenuto lo svincolo da parte della REGIONE LAZIO entro la scadenza dei primi dodici mesi. Il mancato pagamento del premio di proroga non potrà essere opposto alla REGIONE LAZIO.

Art. 8 - La BANCA ha la facoltà di richiedere alla ASSOCIAZIONE - e questa sarà tenuta ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino al totale dell'importo garantito nei casi di:
a) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dalla REGIONE LAZIO, anche ad altro titolo;
b) sopravvenuta insolvenza della ASSOCIAZIONE, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
c) inadempienza della ASSOCIAZIONE in ordine al rimborso delle somme pagate dalla BANCA o da altri fidejussori in dipendenza dalle operazioni garantite o da altri di diverso genere.
Il rifiuto da parte della ASSOCIAZIONE, di prestare le controgaranzie, non potrà essere opposto alla REGIONE LAZIO.

Art. 9 - In caso di controversia tra la BANCA e LA REGIONE LAZIO è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria ove ha sede la REGIONE LAZIO stessa.

Art. 10 - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della BANCA sede di Frosinone.
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della ASSOCIAZIONE anche se il pagamento sia stato anticipato dalla BANCA.

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Fuggiaro)



BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
IL PRESIDENTE
(BRUNO DI COSIMO)



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME

segue lettera del 21/10/1998 indirizzata a REGIONE LAZIO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la sottoscritta dichiara di accettare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 4 - (Rinuncia alle eccezioni)
- Art. 6 - (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alle eccezioni di cui agli artt. 1952, 1957, 1242, 1247 c.c.)
- Art. 8 - (controgaranzia del contraente)
- Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale)

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
IL PRESIDENTE
(BRUNO DI COSIMO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Salvatore Pugliese)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
14

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
R o m a



2502

CONVENZIONE

11 MAG 1999

W

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Kaimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,



E

l'Associazione produttori olivicoli A.P.R.O.V., Associazione Produttori Olivicoltori della provincia di Viterbo, con sede in VITERBO, Via Matteotti, 73, P. I.V.A. n. 00627840564, CF n. 00627840564, nella persona del sig. Ingegnere Italo, nato a Vetralla, (VT), il 21/11/42 e residente in Vetralla (VT); Via Croce di Pasquini, 33, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
- 1) ■ Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998.
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 78.666.880 (settantottomilioniseicentosessantaseimilaottocentottantatre) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



PER COMPILAZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.P.R.O.V. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 78.666.880 (_____ settantottomilione seicentosessantaseimilaottocentottanta lire).

Art.3

L'Associazione/Ente A.P.R.O.V. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.



Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.P.R.O.V..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.P.R.O.V. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione A.P.R.O.V. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.P.R.O.V. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente A.P.R.O.V. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.



Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le



IL PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE



PER COPIA CONFORME

modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 8482.24 intestato a APROV appositamente acceso presso la banca MONTI PASINI SIENA - A.P. S/V e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

ed' impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



Art.13


A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la banca Monte dei paschi di Siena con contratto stipulato in data 16/10/98 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.



Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.P.R.O.V.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.P.R.O.V. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 5-1-99

Roma, 7 gennaio 1999

Il legale rappresentante
Ingegneri Italo

Presidente della Giunta Regionale

Postille approvate.

- 1) dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel-con-soggetti da individuarsi
- 2) l'art.5 del D.L.28.03.97,n.79,convertite con modificazioni dalla L.28.05.97 n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.



Roma, 5-1-99

Roma, 07/01/1999

Il Legale Rappresentante
Ingegneri Italo

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA



Allegato SUB A

Rep. n. 1500
del 07.01.1999
Allegato A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.P.R.O.V.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- CANINESE
- LAGO DI BOLSENA
- PIANURA VITERBESE
- ALTA TEVERINA
- BASSA TEVERINA

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 50
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 305
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 10
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: 50

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2


NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:

AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

Rep. n. 4500
 del 07.01.1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE




Associazione Terza Affidataria: **A.P.R.O.V.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	5.000.000
MATERIALI	10.000.000
ATTREZZATURE	4.000.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	55.620.000
DIVULGAZIONE	2.600.000
TOTALE COSTI	77.220.000
SPESE GENERALI	1.446.880
TOTALE GENERALE	78.666.880



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME



Viterbo 15 Ottobre 1998



Spett.le
REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Via R.Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

P R E M E S S O

- che con Reg. CE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 98;
- che il MIPA e la Commissione U.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998,
- che con deliberazioni n. 454 del 31/07/1998 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg. CE n.2430/97 e le relative disposizioni applicative;
- che l'Associazione Produttori Olivicoli di Viterbo sita in Via Matteotti n.73 è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la Regione Lazio-Ass.to Sviluppo del sistema Agricolo e del Mondo Rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prestazioni stabilite dalla sopracitata normativa comunitaria e regionale;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

Art. 1 La sottoscritta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Viterbo, in seguito denominata Banca a mezzo del sottoscritto Sig. Taviani Giampietro nato a Chiusi il 7.1.48 nella sua qualità di Direttore Sostituto della Filiale medesima con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente fino alla concorrenza di Lire 3.119.078 (diconsi lire tremilionicentodiciannovemilasettantotto lire) e pagare alla Regione Lazio-Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, la somma che la medesima richiederà alla Banca, in restituzione totale o parziale dell'anticipazione corrisposta e di cui alle precedenti premesse

Art. 2 La sottoscritta Banca si obbliga a versare a prima richiesta e senza opposizione alcuna, ad eccezione, la somma richiesta dalla Regione lazio -Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale

RESIDENTE ALLA GIUNTA REGIONALE LAZIO

ASSOCIATO REGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI VITERBO

PER COPIA COPIA



Mondo Rurale entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta medesima, anche in presenza di eccezioni da parte della Ditta.

Art. 3- La banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta, di cui all'art.1944 c.c.. La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art.1957.


La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt.1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi ,certi ed esigibili, che la Ditta abbia maturato nei confronti della Regione Lazio-Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale .

Art. 4- La presente garanzia ha validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la Regione Lazio-Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Banca , svincoli la garanzia medesima.

Art. 5- In caso di controversia tra la Banca e la Regione Lazio-Ass.to Sviluppo del sistema Agricolo e del Mondo Rurale è competente esclusivamente l'autorità del luogo dove ha sede la Regione Lazio-ASS.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui artt. 1944,1952,1957,1242 e 1247 c.c. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli artt.3,4 della presente fidejussione.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA



CONVENZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 2502
DEL 1° MAG. 1999

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **A.P.O.R. Associazione Produttori Olivicoli Roma**, con sede in ROMA, Via Nomentana 233, P. IVA n. 01262291006, CF n. 03926550587, nella persona del sig. Gilardi Vittorio, nato a Roma, il 04/09/66 e residente in Palombara Sabina (Roma), V. di castiglione 1, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £ 66.225.114 (sessantaseimilioniduecentoventicinquemilacentotquattordici) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.P.O.R. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A), per l'importo complessivo di £ 66.225.114 (sessantaseimilioniduecentoventicinquemilacentotquattordici).

Art.3

L'Associazione/Ente A.P.O.R. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4


La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.P.O.R..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.



Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.P.O.R. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione A.P.O.R. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.P.O.R. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente A.P.O.R. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.P.O.R. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.



Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% (*) dell'importo complessivo della convenzione previa



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 11526-37 intestato a APOR appositamente acceso presso la banca BANCA DI ROMA - Ag. 5 - ante di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

COB. 03002 CAB 05011

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11


La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.P.O.R. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO





Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.P.O.R. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la Banca di Roma con contratto prot. n. 3/89 del 5.01.1999 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.P.O.R. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.P.O.R. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.P.O.R.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.P.O.R. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere ~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

ROMA - 27/01/1999

Il legale rappresentante

Gilardi Vittorio




Stefano Gilberti

Roma, 1° .02.1999

Il Presidente della Giunta Regionale

[Signature]



Postilla approvata

(*) L'art. 5 del D.L. 28.03.1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

ROMA - 27/01/1999

Il legale rappresentante

Gilardi Vittorio



Stefano Gilberti


Roma, 1° .02.1999

Il Presidente della Giunta Regionale

[Signature]



PER COPIA CONFORME



Rep. n. 4534
del 10.02.1999
Allegato "A"

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.P.O.R.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- SABINA ROMANA
- COLLI TIBURTINI
- COLLI PRENESTINI

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 69

TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 177

TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 3

SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1

SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: 55

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):

NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:


NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:

NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



PER COPIA CONFORME





Allegato SUB B

Rep. n. 4534
del 10.02.1999
Allegato "B"

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **A.P.O.R.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	14.000.000
MISSIONI	4.600.192
MATERIALI	5.360.000
ATTREZZATURE	2.850.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	36.280.000
DIVULGAZIONE	1.750.000
TOTALE COSTI	64.840.192
SPESE GENERALI	1.384.922
TOTALE GENERALE	66.225.114



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME
44





Agenzia di Roma 5
Prot. 3/199



Roma, 5/1/1999

REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Via R.Raimondi Garibaldi

PREMESSO CHE:

- L'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997, ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n. 2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 3268 dell'6/7/98 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - * dell'azione n. 1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2131/84;
 - * delle azioni n. 2 - formazione - e 3 - assistenza tecnica - con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987 n. 36;
 - * dell'azione n. 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi.
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E., così come comunicato dal M.F.A. con nota n. 31513 del 3/3/98;
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive L. 110.430.997 (centodiecimilioni quattrocentotrentamila997). Oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n. 21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998;
- La firma della Convenzione è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa.



IL PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
REGIONE LAZIO

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 - La sottoscritta **BANCA DI ROMA SPA** - con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 17, capitale sociale L. 2.575.008.375.000, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 5/1984 - Tribunale di Roma, codice fiscale n. 0084990582 e partita IVA n. 00919681007 - Società Capogruppo del Gruppo Bancario **BANCAROMA** iscritto all'albo dei Gruppi Bancari - e per essa i suoi legali rappresentanti: Signor Antonacci Francesco nato a Morlupo il 27 dicembre 1955 Capo Agenzia e Signor Cesolini Antonio nato Campagnano di Roma il 20/1/1952 nella qualità di funzionari, con la presente si costituisce



IL PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
REGIONE LAZIO



*fidejussione sino alla concorrenza di Lit. 4.418.000 (Lire quattromilioni quattrocentodiciottomila) nell'interesse della A.P.C.R. Associazione Produttori Olivicoli Roma a favore della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale. La presente fidejussione viene rilasciata a garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della convenzione in corso di stipula di cui in premessa.

Art. 2 - La sottoscritta Banca si obbliga a versare a prima richiesta, che dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R., e senza opporre alcuna eccezione, la somma richiesta dalla REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta medesima, anche in presenza di eccezioni da parte della APOR Associazione Produttori Olivicoli Roma.

Art. 3 - La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della APOR Associazione Produttori Olivicoli Roma, di cui all'art. 1944 c.c.. La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957. La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che l'APOR Associazione Produttori Olivicoli Roma abbia maturato nei confronti della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.


Art. 4 - La presente garanzia ha validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Banca, svincoli la garanzia medesima.

Art. 5 In caso di controversia tra la Banca e la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quello di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli artt. 3, 4 e 6 della presente fidejussione.



BANCA DI ROMA
AGENZIA 5
[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE

TRA


La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **A.R.P.O., Associazione Romana Produttori Olivicoli**, con sede in ROMA, Largo Nino Franchelluci 63, P. I.V.A. n. 01231771005, CF n. 03715480582, nella persona del sig. Biagetti Massimo, nato a Roma, (RM), il 24/10/57 e residente in Roma (RM), Via della riserva di castel dardo 31, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima ;

PREMESSO CHE :

- l' Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione n. 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi.
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n. 7920 del 18.02.98
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 54.739.360 (cinquantaquattromilionisettecentotrentanove milatrecentosessanta) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



DIRIG. alla DIRIG. II
del 31 luglio 1998

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



COPIA CONFORME

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.R.P.O. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A), per l'importo complessivo di £ 54.739.360 (cinquantaquattromilioni settecentotrentanove milatrecentosessanta)

Art.3

L'Associazione/Ente A.R.P.O. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.


Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.R.P.O..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



M



COPIA CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.R.P.O. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione A.R.P.O. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.R.P.O. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente A.R.P.O. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.R.P.O. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



COPIA CONFORME

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione ⁽¹⁾ pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 12/0132 intestato a A.R.P.O. appositamente acceso presso la banca BANEC Cod. Abi 03127, Cod. Cab 03200 e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.R.P.O. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO




M



COPIA CONFORME

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.R.P.O. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso il Monte dei Paschi di Siena con contratto n. 7049201 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.R.P.O. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.R.P.O. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

MS

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.R.P.O.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.R.P.O. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 15/03/1999

Il legale rappresentante

Biagetti Massimo

Massimo Biagetti

Postilla approvata

(1) l'art. 5 del D.L. 29.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140, fa divieto alla PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Il legale rappresentante

Roma, 15/03/1999

Massimo Biagetti

Il Presidente della Giunta Regionale

Ball



Roma, 16 marzo 1999

Il Presidente della Giunta Regionale

Ball


Copia conforme

PRODUTTORI GIUNTA.CIA

Allegato SUB A

Rep. n. 1576
del 16.03.1999
Allegato A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.R.P.O.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1
ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:
- CASTELLI ROMANI
- ITRI


PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 50
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 50
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 0
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: 40

AZIONE 2 e 3
ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:

AZIONE 3
NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO




COPIA CONFORME

ALLEGATO SUB B

Rep. n. 4574
 del 16.03.1999
 Allegato B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **A.R.P.O.**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	0
MISSIONI	4.239.360
MATERIALI	1.500.000
ATTREZZATURE	3.000.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	43.000.000
DIVULGAZIONE	2.000.000
TOTALE COSTI	53.739.360
SPESE GENERALI	1.000.000
TOTALE GENERALE	54.739.360

M



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO



COPIA CONFORME



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Rep. n. 4574
del 16.03.1998
Allegato C

Roma, 22 Settembre 1998

GIUNTA REGIONALE LAZIO



Spett.
REGIONE LAZIO
ASS.TO SVILUPPO DEL
SISTEMA AGRICOLO E DEL
MONDO RURALE
V. R. RAIMONDI GARIBOLDI 7
00145 ROMA

Oggetto: Fidejussione n. 7049201

Premesso:

- che con Reg. CE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 1998;
- che il Mi.R.A.A.F. e la commissione U.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998;
- che con deliberazioni n. 3268 del 8/07/98 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg. CE N. 2430/97 e le relative disposizioni applicative;
- che l'Associazione Romana Produttori Olivicoli A.R.P.O., Via Franchellucci 63 - 00155 Roma è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla sopracitata normativa comunitaria e regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- ART. 1 - La sottoscritta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Roma, con sede sociale in Siena - cod. fisc e P.I.:00884060526 e per essa il suo legale rappresentante Dott.CIRELLI ANTONIO nato a ROMA il 16.01.1941, nella sua qualità di Direttore Addetto alla Filiale di Roma, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce fidejussore congiuntamente e solidalmente con la Associazione Romana Produttori Olivicoli A.R.P.O. a favore della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale fino alla concorrenza di lit. 2.728.000 (duemilionesettecentototomila) a garanzia dell'anticipazione corrisposta e di cui alle precedenti premesse;
- ART.2 - La sottoscritta Banca si obbliga a versare a prima richiesta e senza opporre alcuna eccezione, la somma richiesta dalla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta medesima, anche in presenza di eccezioni da parte della Ditta.
- ART. 3 - La banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta, di cui all'art. 1944 C.C.. La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 C.C.. La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.
- ART.4 - La presente garanzia ha validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Banca, svincoli la garanzia medesima.
- ART. 5 - In caso di controversia tra la Banca e la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di ROMA

[Handwritten signature]

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 1942, 1944, 1947 1952, 1957 C.C., nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante, di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente fidejussione.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di ROMA

[Handwritten signature]




COPIA CANCELLATA

IG. alla DELIB. n. 2502

1 MAG 1999

CONVENZIONE



Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 1998

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31/7/98 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli C.P.O. - FROSINONE, Consorzio Provinciale Olivicoltori, con sede in Frosinone, Via Brighindi 39, P. I.V.A. n. 00356400606, CF n. 00356400606, nella persona del sig. Calderoni Valerio, nato a Monte S. Giovanni Campano, (FR), il 09/11/53 e residente in Monte S. Giovanni campano (FR), Via Colle varone snc, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;



PREMESSO CHE :



- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31/7/98 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998.
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 28.804.548 (ventottomilionioctocentoquattromilacinquecentoquarantotto lire) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio

GIUNTA REGIONALE LAZIO



1998
Via P. Brighindi 39 - 01100 FROSINONE
Codice Fiscale 00356400606

[Handwritten signature]

PER COPIA

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione C.P.O. - FROSINONE è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nei corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Via F. Brignone
03100 Frosinone
Tel. 0332/200003

PER COPIA CONFORME

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 18099195150 intestato a C.P.O. - Consorzio Prov. Agricoltori appositamente acceso presso la banca COMMERCIALE ITALIANA e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

Frosinone - Via

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

CONCORDATA

Via F. Eng...

SEGRETERIA

Art.12

[Handwritten signature]

PER COPIA *[Handwritten mark]* CONFORME



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente C.P.O. - FROSINONE che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 28.804.548 (ventottomilionioftocentoquattromilacinquecentoquarantotto lire)

Art.3

L'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE.

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.


Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

CONSORZIO C.P.O. FROSINONE
Via F. Briganti, 10 - 01100 FROSINONE
05100 FROSINONE
Codice Fiscale 00880400808



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
[Signature]

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato ai personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata in data 3/12/98 presso la Banca Commerciale Italiana Filiale di Frosinone con contratto n. 1848 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.


Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.



Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.



Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente C.P.O. - FROSINONE dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

PER COPIA CONFORME

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione
Roma, 29.12.98


p. Consorzio Prov. Olivicoltori
Postille approvate

- 1) Cancellare le parole interlineate e sostituisci con "Sig.ra LUCA Loredana n. Piglio 09.01.1962" - giusta deliberazione C.A. del 25.07.1998 - Vicepresidente
- 2) L'art.5 del D.L.28.3.97, n.79, convertito con modificazioni dalla L.28.5.97, n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Roma, 29.12.98

p. Consorzio Prov. Olivicoltori

Codice Fiscale



Roma, 30.12.1998

Roma, 30.12.1998

Rep. n. 4495
del 30.12.1998
Allegato A

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **C.P.O. - FROSINONE**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

- LEPINI

- PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE: 20
- TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE: 20
- TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA: 0
- SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE: 1
- SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE: 20

AZIONE 2 e 3


ZONE ASSEGNATE:

AZIONE 2

- NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
- NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B):
- NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
- NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI:

AZIONE 3

- NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA:
- NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA:



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LAZIO

[Handwritten signature]
 Via F. Sciucchi
 03100 FROSINONE
 Codice Fiscale 00330407800



Rep. n. 4495
 del 30.12.1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **C.P.O. - FROSINONE**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	2.337.792
MATERIALI	500.000
ATTREZZATURE	1.700.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	23.200.000
DIVULGAZIONE	500.000
TOTALE COSTI	28.237.792
SPESE GENERALI	566.756
TOTALE GENERALE	28.804.548



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE

Handwritten signature

Via F. Sci...
 03100 FROSINONE
 Codice Fiscale 00388400305

PER COMPILAZIONE UNIFORME





BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Frosinone, 3 dicembre 1998

Fidejussione n. 1848

Spett.le
REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA



Premesso

- che con Reg. CE n. 2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio d'oliva per l'anno '98 in attuazione del reg. CE 2439/97;
- che il M.I.R.A.A.F. e la commissione C.E. hanno approvato un programma di azioni da realizzare nell'anno 1998;
- che con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 454 del 31/7/1998 il Consiglio Regionale ha ratificato la delibera di giunta regionale n. 3268 dell'8/7/1998 concernente: regolamento CE n. 2430/97 della Commissione 8/12/97. Oggetto Programma regionale 1998/99 per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva. Approvazioni e determinazioni applicative;
- che l'ASSOCIAZIONE CONSORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI di Frosinone è compresa nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione dell'importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa.
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla sopraccitata normativa comunitaria e regionale.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FILIALE FROSINONE

TUTTO CIO' PREMESSO



PRESEDI DEL COMITATO REGIONALE LAZIO

PER COPIA CONFORME

Mod. 1201/8 - Centro Signatur - 1996 - 1.050.000

F. Briganti, n. 101, 651773
03100 FROSINONE
Codice Fiscale 00856400606

Società per Azioni - Sede in Milano - Capitale sociale Lit. 1.794.759.365.000 - Riserva legale Lit. 420.000.000.000
Registro Società n. 2774 Tribunale di Milano - codice fiscale e partita IVA n. 01255270157
Banca iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo Banca Commerciale Italiana iscritta all'albo dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



BANCA COMMERCIALE ITALIANA

la sottoscritta BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Filiale di Frosinone - (successivamente denominata Banca) a mezzo dei suoi legali rappresentanti pro tempore Vicedirettore GENTILE Signor. Piero e Procuratore ESPOSITO Signor Giovanni Battista con la presente, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore della ASSOCIAZIONE CONSORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI di FROSINONE (successivamente denominata Associazione) la quale dichiara di accettare per se, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto fino alla concorrenza di lit. 1.466.662 (unmilionequattrocentosessantaseimila/662) per il caso in cui la REGIONE LAZIO - Ass.to Sviluppo del-Sistema Agricolo e del Mondo Rurale (successivamente denominata REGIONE LAZIO) richieda alla Associazione la restituzione delle somme di cui alle precedenti premesse.

CONDIZIONI DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA

Art. 1 - La garanzia prestata a favore della REGIONE LAZIO ha la validità di mesi dodici dalla data di emissione della fidejussione ed è automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la REGIONE LAZIO, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla BANCA, svuoli la garanzia medesima.

Art. 2 - La BANCA garantisce alla REGIONE LAZIO, fino alla concorrenza di Lit. 1.466.662 (unmilionequattrocentosessantaseimila/662), il pagamento delle somme che la REGIONE LAZIO richiederà alla ASSOCIAZIONE in restituzione totale o parziale delle somme corrisposte e di cui alle precedenti promesse.

Art. 3 - L'avviso di pagamento della somma richiesta dalla REGIONE LAZIO deve essere comunicato dalla REGIONE LAZIO alla BANCA e, contestualmente, alla ASSOCIAZIONE a mezzo lettera raccomandata Art. 0 CON ALTRO IDONEO MEZZO.

Art. 4 - La banca SI OBBLIGA A VERSARE, a meno che abbia già provveduto la ASSOCIAZIONE, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dalla REGIONE LAZIO entro trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione alla BANCA, anche in presenza di eccezioni della ASSOCIAZIONE.

Art. 5 - La BANCA è surrogata nei limiti della somma pagata alla REGIONE LAZIO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ASSOCIAZIONE ed i suoi aventi causa. La ASSOCIAZIONE ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla BANCA, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, quanto la stessa ha pagato alla REGIONE LAZIO, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, questi ultimi pari al saggio legale di sconto in vigore al momento del rimborso alla REGIONE LAZIO, maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FILIALE DI FROSINONE

SECRETARIA DELLA
REGIONE
LAZIO
MINDIO

Mod. 1237/b - Centro Stampa - 1986 - 1 000 1000

CONSORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI
Via F. Biglietti, 22 - Tel. 0775/251111
03100 FROSINONE
Codice Fiscale 03336400606

Società per Azioni - Sede in Milano - Capitale sociale Lit. 1.794.759.365.000 - Riserva legale Lit. 420.000.000.000
Registro Società n. 2774 Tribunale di Milano - codice fiscale e partita IVA n. 01255270157
Banca iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo Banca Commerciale Italiana iscritto
all'albo dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PER COPIA CONFORME



BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Art. 6 - La BANCA rinuncia la beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. .
 La BANCA rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 C.C..
 La BANCA rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili che la ASSOCIAZIONE abbia maturato nei confronti della REGIONE LAZIO

Art. 7 - In caso di controversia la la BANCA e la REGIONE LAZIO è competente l'autorità giudiziaria ove ha sede la REGIONE LAZIO stessa.

Art. 8 - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della BANCA Filiale di Frosinone.

Le imposte, le tasse i contributi tutti e gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della ASSOCIAZIONE anche se il pagamento sia stato anticipato dalla BANCA.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta dichiara di accettare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 4 - (rinuncia alle eccezioni)
- Art. 6 - (rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alle eccezioni di cui agli art. 1952, 1957, 1242, 1247 C.C.)
- Art. 7 - (deroga alla competenza territoriale)

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Filiale di Frosinone



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO



PER COPIA CONFORME

CONSORZIO ...
 Via F. Brigandini, 10 - 01197 FROSINONE
 01100 FROSINONE
 Codice Fiscale 00886400886

Società per Azioni - Sede in Milano - Capitale sociale Lit. 1.794.759.365.000 - Riserva legale Lit. 420.000.000.000
 Registro Società n. 2774 Tribunale di Milano - codice fiscale e partita IVA n. 01255270157
 Banca iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo Banca Commerciale Italiana iscritto
 all'albo dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

ALLEG. alla DEL. n. 2502
DEL 1 MAG 1999

CONVENZIONE

TRA


La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **A.R.S.S.A. - LAZIO, Associazione Regionale Per i Servizi di Sviluppo in Agricoltura nel Lazio**, con sede in ROMA, Via in Lucina, 10, C.F. n. 04279051009, nella persona del sig. Fildani Amedeo, nato a Roma, (RM), il 01/10/42 e residente in Fiumicino (ROMA), V.le Focene 464, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 -- realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998;
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 23.546.496 (ventitremilionicinquecentoquarantaseimilaquattrocentonovantasei) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998;



PER COPIA CONFORME

Fildani Amedeo



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente A.R.S.S.A. - LAZIO che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 23.546.496 La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 23.546.496 (ventitremilionicinquecentoquarantaseimilaquattrocentonovantasei)

Art.3

L'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO.

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.
L'Associazione A.R.S.S.A. - LAZIO è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.
E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7


L'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.
In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.
Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.



Art.9



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFERMA
M

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione (*) pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 10/1182 ABI 01025 CAB 03216 intestato a A.R.S.S.A. -Lazio appositamente acceso presso la banca Istituto San Paolo di Torino, Filiale 26, V. Luigi Settembrini 17/f e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.



Art.10


Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.



Art.12



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LAZIO
PER COPIA CONFORME



Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria della Regione Lazio con versamento n. 1992/98 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente A.R.S.S.A. - LAZIO dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere ~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.



Letta, confermata e sottoscritta per approvazione. Roma, 07.01.1999

Il legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale

Fildani Amedeo

Postilla approvata

(*)L. 28/05/1997 n.140, art. 5 pone il divieto di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti

Roma, 07.01.1999

Il legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale

Fildani Amedeo



INFORME

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **A.R.S.S.A. - LAZIO**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE:

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

- CANINESE
- LAGO DI BOLSENA

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 1
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 2

AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 60
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 6



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

F. Colaninno



PER COPIA CONFORME
44



Rep. n. 4501
 del 07.01.1999
 Allegato "B"


ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **A.R.S.S.A. - LAZIO**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	6.404.800
MATERIALI	400.000
ATTREZZATURE	-
INFORMATICA	-
CONSULENTI	16.080.000
DIVULGAZIONE	200.000
TOTALE COSTI	23.084.800
SPESE GENERALI	461.696
TOTALE GENERALE	23.546.496

F. Colonna



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO



PER INFORMAZIONI

REGIONE L
TESORFIERI



Esercizio 1992

DEPOSITI PROVVISORI - Contanti

QUIETANZA N° 1992

Dichiaro di aver ASSA-LAZIO - VIA IV LUCINA 10 - ROMA

le somme di Lit.

~~NON C'È PIÙ UNO NEANCHE UNO CREDITO SOSPESO~~

per deposito di 2439/17 ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA PRELITO DELLA QUANTITÀ DELL'OLIO DI OLIVA

Roma, li 30/1

Il TESORIERE
BANCA DI ROMA
[Signature]



PER COPIA CONFORME
[Signature]

ALLEG. alla DELIB. N. ²⁵⁰² REPUBBLICA ITALIANA
1 MAG. 1998 REGIONE LAZIO
DEL ROMA



CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **C.I.P.A.- A.T. LAZIO, Centro per la Istruzione Professionale Agricola e la Assistenza Tecnica** -, con sede in ROMA, Viale B. Bardanzellu 42, CF n. 80123010581, nella persona del sig. La Rocca Giuseppé, nato a Sperlonga, (LT), il 26/08/49 e residente in Sperlonga (LT), Loc. Cerreto Campolombardo snc, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima ;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO CHE :

- l' Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione del 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive .£. 67.131.912 (sessantasettemilionicentotrentunomilanovecentododici) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



PER COPIA INFORMATICA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 67.131.912 (sessantasettemilioncentotrentunomilanovecentododici).

Art.3

L'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO.

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER CONFORMITÀ
9/10/97

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione C.I.P.A.- A.T. LAZIO è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8


Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate :

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER CORRISPONDERE

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione¹ pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 19740 intestato a CIPA-AT-Lazio appositamente acceso presso la banca BNL - Ap. 21 - Via Tiburtina, 238 di esclusivo utilizzo ai presenti fini.

CAB 03221 - ABI 1005

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la UNIPOL con contratto n. 23695730 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.



Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente C.I.P.A.- A.T. LAZIO dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.



Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 21-12-1998

Roma, 24 dicembre 1998

Il legale rappresentante
La Rocca Giuseppe

Il Presidente della Giunta Regionale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Postilla approvata

1) L'art.5 del D.L.28.03.97, n.79, convertito con modificazioni dalla L.28.05.1997, n.140, fa divieto alle PP,AA, di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.
Roma, 21-12-1998

Roma, 24 dicembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Il Legale Rappresentante
La Rocca Giuseppe

[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME
[Handwritten initials]

Allegato SUB A

Rep. n.	4682
del	24.12.1998
Allegato	A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **C.I.P.A.-A.T. LAZIO**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:

TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:

TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:

SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:

SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE:

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:

- ANAGNI
- CIOCIARIA
- SONNINO
- ITRI

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A): 1

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 3

NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI: 1

NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 4



AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 110

NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 10



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
M

Rep. n. 4682
 del 24 12, 1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **C.I.P.A.- A.T. LAZIO**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	12.825.600
MATERIALI	1.500.000
ATTREZZATURE	1.500.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	49.190.000
DIVULGAZIONE	800.000
TOTALE COSTI	65.815.600
SPESE GENERALI	1.316.312
TOTALE GENERALE	67.131.912



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
 14



Polizza Fideiussoria



U2434
 INDICE (TIPO E NUMERO)
 N. POLIZZA: 1333
 COD. SUBAG.: 100
 NUMERO POLIZZA: 96
 N. ARCH. AG.: 23695734
 DATA EMISSIONE: 6/10/1998
 SCADENZA VINCOLO: 31/03/2001
 SCADENZA PREMIA RATA: 31/03/2000
 RATEAZIONE: 2
 SEMESTRALI
 CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE: 80123010581
 PROV. RISCIOLO: RM
 LOCALITA': 00155 ROMA RM
 PREMIO TASSABILE: 266.666
 TASSE: 33.334
 PREMIO PREMIA RATA: 300.000
 PREMIO TASSABILE: 177.778
 TASSE: 22.223
 PREMIO RATE SUCCESSIVE: 200.001
 COMBINAZIONE:

TIPO CONTRA: RESERVATO ALLA COMPAGNIA
 TIPO BENEF.: 24
 N. AUTORIZZAZIONE LINEE DI INDIVIDUOL. N. COGIBEL.: 3
 TIPO COGIBEL.: NO
 NO
 2

PRESENTE POLIZZA È INTEGRATA DAI CONTENUTI INTERCALARI DI N. 6 PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE L'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI FONDAZIONE.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. REGIONE LAZIO
 IL CONTRAENTE
 IL PRESIDENTE
 Il Dirigente del Settore 2°
 (Dott. Roberto Tittarelli)
 mio iniziale è stato pagato il 29 ottobre 1998

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RESERVATO ALLA COMPAGNIA)

Seguono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli unti intercalari
 ASSICURATO

REGIONE LAZIO
 USUALE DELLA GARANZIA

COD. RISCHIO: M
 DESCRIZIONE: REG. CE-2430/97 ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PROGRAMMI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO DI OLIVA

SOMMA ASSICURATA: 2.685.300
 PREMIO TASSABILE: 355.555

COD. RISCHIO: 13412
 TASSO %: 13,241
 SOMMA ASSICURATA: 2.685.300
 PREMIO TASSABILE: 355.555

MILIONI SEI CENTO OTTANTACINQUE E
 TRECENTO



ALLEG. alla DELIB. N. 2502
DEL 1.1 MAG. 1999

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli **E.L.A.F.A.P., Ente Laziale per l'Addestramento e la Formazione Professionale Agricola**, con sede in ROMA, P.za S. Andrea della Valle, 6, P. C.F. n. 03880500586, nella persona del sig. Casasole Cesare Giulio, nato a Bolsena, (VT), il 14/02/63 e residente in Bolsena (VT), Via Madonna del Giglio, 6, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;



CAPO UFFICIO
P. CASASOLE
IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998;
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 49.554.864 (quarantannove milioni cinquecentocinquantaquattromilaottocentosessantaquattro) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998;



CONFERMA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
P. CASASOLE

Piero Badaloni

PER CONFERMA CONFORME

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente E.L.A.F.A.P. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di £ 49.554.864 (quarantanovemilioni cinquecentocinquantaquattromilaottocentosessantaquattro).

Art.3

L'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

CONFAGRICOLTURA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
(sig. G. G. G. G. G.)



PER CONTI CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione E.L.A.F.A.P. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischino di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.


Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate:

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa

EL.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
(C. Cesare Oscasole)



PER CONFERMARE

richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 21444P intestato a E.L.A.F.A.P. appositamente acceso presso la banca Banca Naz. Agricoltura e di esclusivo utilizzo ai presenti fini. AP. 30 - ROMA - COD. 3329 CAB 3313

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.


Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

CONFAGRICOLTURA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
(Giulio Cesare Casacole)



PER COPIA CONFORME
14





Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la FATA - A. G. Gen. VI con contratto n. 804/185 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.



Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente E.L.A.F.A.P. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere ~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.

Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 24.01.99

Roma, 1° 02. 1999

Il legale rappresentante
Casasole Cesare Giulio

Il Presidente della Giunta Regionale
CONFAGRICOLTURA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE



Postilla approvata:

(Giulio Cesare Casasole)

- 1) L'art.5 del D.L.28.03.1997,n.79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997,n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Roma, 27.01.99

Roma, 1° 02. 1999

Il Legale Rappresentante
Casasole Cesare Giulio



PER COPIE INFORME
14

Rep. n. 4530
del 10.02.1999
Allegato "A"

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **E.L.A.F.A.P.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1
ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:
SUPERFICIE CON ESCHES PROTEICHE:

AZIONE 2 e 3
ZONE ASSEGNATE:
- PIANURA VITERBESE
- TEVERINA ALTA
- TEVERINA BASSA



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
M. [Signature]

AZIONE 2
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A): 1
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 2
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI: 1
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 3

AZIONE 3
NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 75
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 7



CONFAGRICOLTURA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
(Giulio Cesare Orsani)

[Signature]

PER COPIE INFORME



Rep. n. 4530
del 1° 02-1999
Allegato "B"

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **E.L.A.F.A.P.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	8.923.200
MATERIALI	1.900.000
ATTREZZATURE	-
INFORMATICA	-
CONSULENTI	37.160.000
DIVULGAZIONE	600.000
TOTALE COSTI	48.583.200
SPESE GENERALI	971.664
TOTALE GENERALE	49.554.864



Il sottoscritto *[Signature]*
Il *[Date]*



CONFAGRICOLTURA
E.L.A.F.A.P.
IL PRESIDENTE
(Giulio Cesare Capesiole)

[Signature]
PER COPIA CONFORME



F. A. T. A.

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA

TEL. 06/47631 - FAX 06/4761187 - TELESEGRETERIA 06/476338-421264 - TELEFON. ASS. FATA ROMA TRIP. ROMA 1. 142844.0.011 A ROMA N. 142743 - COD. FISC. 014000001 - IVA 0088331007



POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALLA DGR. 3268 DEL L'8 APRILE 1998 - REG. CE N.2430/97, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA - DETERMINAZIONI APPLICATIVE.

Rep. n. 4530
del 1.02.1999
Allegato "C"

Fidejussione n. 901.195

Data, 6 novembre 1998

Durata contratto:

dal 6/11/1998 al 6/11/1999



Spett.le REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo del Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Via R.Raimondi Garibaldi, 7
00145 - ROMA

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SVILUPPO
SISTEMA AGRICOLA
E MONDO RURALE
10 NOV. 1998
PERVENUTA SETT. 67

PREMESSO

- che con Reg. CE n.2430/97 della Commissione sono state stabilite delle misure finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 98;
- che il Mi.P.A. e la Commissione U.E. hanno approvato un programma di azione da realizzare nell'anno 1998;
- che con deliberazione n. 2430/97 e dell'8 luglio 1998 sono stati adottati dalla Giunta Regionale della Regione Lazio il programma di cui al Reg. CE n.2430/97 e le relative disposizioni applicative;
- che l'ELAFAR.....
Via Piazza S.Andrea della Valle 00186 ROMA..... e comprese nel novero delle strutture terze affidatarie e deve sottoscrivere una convenzione con la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo rurale per l'attuazione del programma di cui alle deliberazioni sopra citate;
- che detta firma è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione di importo pari almeno al 4% del valore della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione della stessa;
- che detta cauzione è intesa a garantire che la suindicata Associazione rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla sopracitata normativa comunitaria e regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta FATA Assicurazioni con sede in ROMA, (successivamente denominata Società) autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 1042/28 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore Contraente, il quale dichiara di accettare per se, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto fino alla concorrenza di L. 49.554.864/= (quarantanovemilioni554milaottocento64/===) per il caso in cui la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale richieda alla contraente la restituzione delle somme di cui alle precedenti premesse.

Handwritten signature and official stamp of the Regione Lazio Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale, dated 10 NOV 1998.

PER
ASSESSORATO AGRICOLTURA
REGIONE LAZIO
10 NOV. 1998
4933
Prot. N° Sett.



Handwritten signature at the bottom center.



F. A. T. A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA

TELEFONO 06/461131 - TELEGRAMMI 321464 - TELEGR. ASSICURAZIONI - TELEFONATA 06/461131 - TELEFONATA 06/461131 - TELEFONATA 06/461131

CONDIZIONI DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Art. 1 - La garanzia prestata a favore della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha la validità di mesi dodici dalla data di emissione della polizza ed è automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi a meno che nel frattempo la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Società, svincoli la garanzia medesima.

Art. 2 - La Società garantisce alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale richiederà alla contraente, in restituzione totale o parziale della somma corrisposta e di cui alle precedenti premesse.

Art. 3 - L'avviso di pagamento della somma richiesta dalla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale deve essere comunicato dalla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale alla Società e, contestualmente, alla contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro idoneo mezzo.

Art. 4 - La Società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto la contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dalla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale entro trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione alla Società, anche in presenza di eccezioni da parte della contraente.

Art. 5 - La Società è surrogata nei limiti della somma pagata alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la contraente ed i suoi aventi causa. La contraente ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, quanto dalla stessa pagato alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, quest'ultimi pari al saggio legale di sconto in vigore al momento del rimborso alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

Art. 6 - La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, di cui all'art. 1944 c.c.


La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957.

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

Art. 7 - Il premio suindicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minore durata il premio resta acquisito alla Società. Il premio di proroga è dovuto - in unica soluzione ed anticipato a semplice richiesta della Società - qualora non sia pervenuto lo svincolo da parte della Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale entro la scadenza dei primi dodici mesi. Il mancato pagamento del premio di proroga non potrà essere opposto alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.



REGIONE LAZIO
ASSOCIATO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE



PER COPIA SOTTORINVIARE
SOCIETA' ASSICURAZIONE FIDUCIARIA

CONFAGRI
E.L.A.F.A.P.
SOCIETA' ASSICURAZIONE FIDUCIARIA

[Handwritten signature]





F. A. T. A.

SOC. PER AZIONI
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000.000 (INTERAMENTE VERSATO) - SEDE VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA

TEL. (06) 47951 - FAX (06) 497197 - FAX 062368221461 - TELEGR. ASSIFATA ROMA - TRIB. ROMA N. 146246/01/44, ROMA N. 14742 - COD. FISC. 0402692564 - P. IVA 0268521097

Art. 8 - La Società ha la facoltà di richiedere alla contraente - e questa sarà tenuta ad ottemperare alla richiesta - idonea contro garanzia fino al totale dell'importo garantito nei casi di:

- a) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dalla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale anche ad altro titolo;
- b) sopravvenuta insolvenza della contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- c) inadempienza della contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da altri fidejussori in dipendenza dalle operazioni garantite o da altri di diverso genere.

Il rifiuto da parte della contraente di prestare le contro garanzie non potrà essere opposto alla Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

Art. 9 - In caso di controversia tra la Società e la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale è competente l'autorità giudiziaria ove ha sede la Regione Lazio - Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale stessa.

Art. 10 - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società ed alla Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.



Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della contraente anche se in pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

<u>CONTEGGIO DEL PREMIO:</u>	Premio base	£. 444.444	tasse	£.55.556=£.500.000
	RATE SUCCESSIVE semestrali	£. 222.222	tasse	£.27.778=£.250.000

IL CONTRAENTE

E.L.A.S.P.

[Signature]
E.L.A.S.P. - via Ladispoli 10
la formazione agricola professionale

LA SOCIETÀ S.p.A.

AGENZIA GENERALE DI VITERBO
Delegataria SOC. ASS. VITERBESE
AMMINISTRATORE
(Scoppa Giovanni)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 4 - (Rinuncia alle eccezioni)
- Art. 6 - (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli artt. 1952, 1957, 1242, 1247 c.c.)
- Art. 8 - (Controgaranzia del contraente)
- Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

E.L.A.S.P.

[Signature]
E.L.A.S.P. - via Ladispoli 10
la formazione agricola professionale

F. A. T. A.
AGENZIA SOCIALE DI VITERBO
Delegataria SOC. ASS. VITERBESE
L'AMMINISTRATORE
CONFESSIONE (E.L.A.S.P.)
E.L.A.S.P.
IL PRESIDENTE
(Giulio Cesare Cecasole)



PER COPIA INFORMATICA
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

ALLEG. alla DELIB. N. 2502
DEL 11 MAG. 1998

CONVENZIONE



TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli *E.R.S.S.Ag., Ente regionale dei Servizi di Sviluppo in Agricoltura*, con sede in ROMA, Via Carlo Cattaneo 28, CF n. 96126180585, nella persona del sig. Gallozzi Carlo, nato a Monte S Biagio (LT), il 14.11.1947 e residente in V. Vernone 13, Monte S. Biagio (LT), in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima ;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998;
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 19.335.936 (diciannovemilioneitrecentonovantacinquemilanovecentotrentasei) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128, e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



[Handwritten signature]



PER COLLEZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente E.R.S.S.Ag. che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A, per l'importo complessivo di € 19.335.936 (diciannovemilionitrecentonovantacinquemilanovecentotrentasei)

Art.3

L'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.

Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.


I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag.

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.



PER CUI
OKME



Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.
L'Associazione E.R.S.S.Ag. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.
E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.
In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.
Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.

Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate:
Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione¹⁾ pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 15615/R intestato a E.R.S.S. Ag. appositamente acceso presso la banca Antoniana Pop. Veneta e di esclusivo utilizzo a presenti fini.

CA3 74541 ABI 5040

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.

Art.13



[Handwritten signature]

PER CUI...
[Handwritten signature]





A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la DEPOSITO PROVVISORO PRESSO BANCA DI ROMA TESORERIA REGIONE LAZIO con contratto n. QUIETANZA N. 1984 DEL 18/09/98 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente E.R.S.S.Ag. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/~~non essere~~ esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.



Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.
 Roma, 22/12/98 Roma, 24 dicembre 1998
 Il legale rappresentante Il Presidente della Giunta Regionale
 Gallozzi Carlo



Gallozzi Carlo
 Postilla approvata

1) L'art.5 del D.L.28.03.97,n.79, convertito con modificazioni dalla L.28.05.97,n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del Prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Roma, 22/12/98
 Il Legale rappresentante
 Gallozzi Carlo




Roma, 24 dicembre 1998
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
 14

Rep. n. 4485
del 26.12.1998
Allegato A

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **E.R.S.S.Ag.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1
ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE:

AZIONE 2 e 3
ZONE ASSEGNATE:
- LEPINI
- I SANTI

AZIONE 2
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 2
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 2

AZIONE 3
NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 40
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 5



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
14

Req. n. 4485
 del 24.12.1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **E.R.S.S. Ag.**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	-
MISSIONI	4.876.800
MATERIALI	400.000
ATTREZZATURE	-
INFORMATICA	-
CONSULENTI	13.180.000
DIVULGAZIONE	500.000
TOTALE COSTI	18.956.800
SPESE GENERALI	379.136
TOTALE GENERALE	19.335.936

Danno 22/12/98



Gelozzi Carl



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
 M

REGIONE LAZIO
TESORERIA

Esercizio 19.....

DEPOSITI PROVVISORI - Contanti

QUIETANZA N° 1984

Dichiaro di aver ricevuto dal E.R.S.S. AG. - ENTE REGIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA - VIA POSTA LEONE - 02037 MONTECORVO (FR) la somma di Lit. 1.226.000.000/100 (MILIARDI DUE MILA E 266.000.000/100) per deposito di garanzia della corretta esecuzione della COMPENSAZIONE PRELEVATA DALLA D.G.R. 3268 DELL'8/7/88 - REG. CEE 2430/87 - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA

Roma, li 18/04/88

IL TESORIERE
BANCA DI ROMA (650)
ROMA 95 - RUCOMTEAZIO




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Merzida - Tivoli - tel. 190.30x2 - 4-77

PER COPIA CONFORME
14

ALLEG. alla D.L. N. 2502
DEL 19 MAR.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA
CONVENZIONE



TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n. 212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli *I.R.I.P.A., Istituto Regionale Interventi Promozionali Agricoltura Lazio*, CF n. 07038820580, nella persona del sig. Ugolini Dino, nato a Monteflavio, (RM), il 17/04/42 e residente in Monteflavio (RM), Via I. Maggio snc, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima ;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell' 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva ;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n. 454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998;
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive E. 69.010.200 (sessantanovemilioni diecimiladuecento) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998 ;



PER COPIA CONFORME



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

(sessantanovemilioni diecimiladuecento)

Art.3

L'Associazione/Ente I.R.I.P.A. si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.


Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente I.R.I.P.A..

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente I.R.I.P.A. ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione I.R.I.P.A. è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono e presso le proprie sedi.

Art.6

L'Associazione/Ente I.R.I.P.A. si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente I.R.I.P.A. per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.

In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.


Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate:

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER CONFORME

richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredata di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti. La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n. 1873/38 intestato a IRIPA appositamente acceso presso la banca Banca Roma - Ag. 137 e di esclusivo utilizzo ai presenti fini.
ABI 03002 - CAB 03284

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER CONTABILITÀ

Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la ASSIMOCO con contratto n. 273/71/779.111 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.



Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti fra l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16


Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente I.R.I.P.A.. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente I.R.I.P.A. dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.




Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.



Roma, 21/12/98
Il legale rappresentante
Ugolini Dino



Roma, 24 dicembre 1998
Il Presidente della Giunta Regionale





Postilla approvata:

- 1) L'art.5 del D.L.28.03.97, n.79, convertito con modificazione dalla l.28.05.1997, n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del Prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Roma, 21/12/98

Il Legale Rappresentante
Ugolini Dino



Roma, 24 dicembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME

Reg. n. 1481
del 24.12.1998
Allegato A

Allegato SUB A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **I.R.I.P.A.**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

AZIONE 1

ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:

PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE:

AZIONE 2 e 3

ZONE ASSEGNATE:


- SABINA REATINA
- SABINA REATINA ALTA
- COLLI TIBURTINI
- SORATTE
- CORI

AZIONE 2

NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 5
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI: 3
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 5

AZIONE 3

NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 185
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 14



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME

Rep. n. 4481
 del 24.12.1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE




Associazione Terza Affidataria: **I.R.I.P.A.**

VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	4.800.000
MISSIONI	16.128.000
MATERIALI	1.400.000
ATTREZZATURE	-
INFORMATICA	-
CONSULENTI	44.400.000
DIVULGAZIONE	1.000.000
TOTALE COSTI	67.728.000
SPESE GENERALI	1.282.200
TOTALE GENERALE	69.010.200



2/12/98



[Signature] DELLA GIUNTA
 DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME





Assimoco

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E INASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO
SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 42 MILIARDI - INTERAMENTE VERSATO

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1975 -
G. L. n. 106 del 18.07.1975 - Trib. Milano 345885 Soc. - C.O.I.A.A. Milano 1066423
Cod. Fisc. 00257005308 - Part. IVA 1125902016
Sede Legale e Direzione Generale, 20090 Segrate (MI)
Centro Direzionale "MILANO CALTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224
Telefono 02/26952.1 - Telefax 02/2622266 - Telex 325243



IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CAUZIONI E CREDITO CON DECRETO MINISTERIALE INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
DELL'11-6-75 (G.L. 18-7-75 n. 106); 3-7-1992 (G.L. 9-7-92 n. 137) ed inclusa nell'elenco di cui al decreto emanato in applicazione del disposto dell'art. 1 lett. c della legge n. 349 del 10/06/1982

Polizza fideiussoria per cauzioni assimilate a quelle per esecuzione di appalti pubblici

AGENZIA / RAMO / N. POLIZZA

273/71/779.111

AGENZIA DI FROSINONE

DA CITARE COME RIFERIMENTO

DITTA OBBLIGATA IRIPA ISTITUTO REGIONALE INTERVENTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA

domiciliata in VIA PIRIA 6 comune ROMA (CAP 00100 / Prov. RM)

C.F./P. I.V.A. 01672521000 N. Pos. 19.606

ENTE GARANTITO REGIONE LAZIO

domiciliato in VIA ROSA RAYMONDI GARIBALDI 7 comune ROMA (CAP 00145 / Prov. RM)

Oggetto della garanzia CONV. PREVISTA DALLA D.G.R. N° 3263 DELL'8/7/98 REG. CEE 2430/97 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA DETERMINAZIONE APPLICATIVA

ATTO N. _____ del _____ Per l'importo di lire 85.792.200,=

Cauzione per

(è operante solo la garanzia
contrassegnata con una "X")

Concessioni edilizie

Permute terreni e immobili

Anticipo di contratti statali o regionali

Coltivazione di cave

Garanzia prestata

Somma garantita

La Società con la presente polizza si costituisce fideiussore solidale della Ditta Obbligata a favore dell'Ente Garante fino a concorrenza di L. 3.431.698,= (lire TREMILIONICQUATTRECENTO-

TRENTUNOMILAG98,=)

il quale importo della cauzione a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza dell'atto su indicato.

Documento emesso a SEGATE (MI) il 28 / 09 / 98 in quattro originali

Effetto ore 24 del 28 / 09 / 98 termine ore 24 del 28 / 09 / 98 frazionam. SEM scadenza 1° quinzana 28 / 09 / 98

Ammontare della garanzia lire 3.431.698,= Tasso di premio P.M. %

RATA INIZIALE DI PREMIO	<u>106.667,=</u>	<u>26.666,=</u>	<u>=</u>	<u>16.667,=</u>	<u>150.000,=</u>
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	TASSE	TOTALE

PROROGA SEM	<u>53.334,=</u>	<u>13.333,=</u>	<u>=</u>	<u>8.333,=</u>	<u>75.000,=</u>
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	TASSE	TOTALE

Pagamento del premio effettuato il _____ L'ESATTORE



PER CORRISPONDERE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delineazione della garanzia

Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito in virtù dei precitati obblighi ed oneri derivanti dagli atti precisati sul frontespizio.

Art. 2 - Pluralità di contraenti

Cualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono il solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e nelle periodicità indicate sul frontespizio.

Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di avvenuta estinzione;
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall'Ente garantito, restano intese che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non potrà del beneficiario del preventivo assunzione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire o alla Società, o merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero formandole alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale dell'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente garantito.

Art. 8 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presente e futuro, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Ente garantito, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attesa, è quello nel luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Ad integrazione delle Condizioni Generali nel caso di cauzione a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie

A) Nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, a garanzia della presente polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato ed indicato nel contratto di urbanizzazione approvato per il cui caso comma dell'art. 3 e l'art. 4 delle Condizioni Generali.

La Società si ritiene tuttavia impegnata per le condizioni e le garanzie del Contraente all'obbligo di cauzione, nei casi di cui all'art. 1 di questa polizza e che siano stati comunicati alla Società dall'Ente garantito entro il termine di tre mesi da sottoscrizione della polizza stessa.

B) Havve espresse deroghe nelle Condizioni Particolari assicurazione non include il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 della legge 28/2/1955

REGIONE LAZIO
 PRESIDENZA
 CONTRAENTE

REGIONE LAZIO
 PRESIDENZA
 ENTE GARANTITO
 REGIONE LAZIO
 IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto Tibbirelli)

Direttore Generale

Art. 5 (rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'obbligo di cauzione); Art. 9 (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

CZ 21/ 3635

NON UTILIZZARE
 QUESTO SPAZIO

REGISTRO DELLA
 SEGRETERIA DELLA
 REGIONE LAZIO

Rep. n. 4483 del 24.12.1998

ALLEG. alla DELIB. N. 2502 REPUBBLICA ITALIANA
DEL 11 MAG. 1998 REGIONE LAZIO
ROMA

ew
CONVENZIONE

TRA


La Regione Lazio, C.F. 80143490581 con sede in Roma, Via C. Colombo n. 212, rappresentata dal Presidente Sig. Piero Badaloni nato a Roma l' 8 settembre 1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 454 del 31 luglio 1998 esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione produttori olivicoli *I.S.P.A.T.A. - Lazio, Istituto per lo Sviluppo professionale e l'assistenza Tecnica in Agricoltura nel Lazio*, con sede in ROMA, Via Tirso, 26, CF n. 97047240581, nella persona del sig. Nespica Giacomo, nato a Vetralla, (VT), il 28/08/60 e residente in Vetralla (VT), Viale Eugenio IV, 79, in qualità Presidente e legale rappresentante della Associazione medesima;

PREMESSO CHE :

- l'Unione Europea, con Regolamento (CE) n. 2430/97 della Commissione dell' 8 dicembre 1997 ha stabilito misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva;
- La Regione Lazio ha elaborato un programma di azioni da svolgersi in esecuzione di quanto disposto dal Reg. (CE) n.2430/97, adottato con deliberazione Consiliare n454 del 31 luglio 1998 prevedendo la stipula di apposita convenzione per l'esecuzione:
 - dell'azione n.1 - monitoraggio - con le Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1369/78 e 2161/84;
 - delle azioni n. 2 - formazione- e 3 - assistenza tecnica- con gli enti riconosciuti idonei all'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56;
 - dell'azione 4 - realizzazione di una sala panel - con soggetti da individuarsi;
- Il Programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva è stato approvato dalla Commissione U.E con provvedimento n 7920 del 18.02.1998;_
- La spesa prevista per la convenzione è di complessive £. 30.037.368 (trentamilionitrentasettemilatrecentosessantotto) oltre I.V.A. ove applicata, e fa carico ai capitoli n.21128 e 21129 del bilancio di esercizio 1998;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIE
M

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

La Regione Lazio affida all'Associazione/ente I.S.P.A.T.A. -Lazio che dichiara di accettare, l'incarico di eseguire le azioni facenti capo al programma di cui in premessa, limitatamente a quelle elencate ed i costi a fianco di ciascuna voce specificati nell'allegato sub A), per l'importo complessivo di £ 30.037.368 (trentamilionitrentasettemilatrecentosessantotto).

Art.3

L'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio si impegna ad eseguire i compiti affidategli a partire da data successiva al 1° marzo 1998 e di portarli a compimento entro il 30 aprile 1999, secondo quanto previsto nel programma ed in attuazione delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Gruppo di Coordinamento di progetto e dai Coordinatori Tecnici di zona.

Art.4

La Regione provvede al rimborso del 100% delle spese riconosciute imputabili, così come definite nell'allegato sub B, ed effettivamente sostenute conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato sub A. Tuttavia le spese generali sono rimborsate, se effettivamente sostenute e documentate, nel limite del 2% dell'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni.



Le spese di esecuzione dei trattamenti e le indennità da versare ai degustatori sono rimborsate fino ad un massimo del 75%.

I costi oggetto della convenzione richiesti a rimborso non possono in alcun modo essere maggiorati, nemmeno quando per l'esecuzione delle azioni gli stessi siano stati superiori a quanto stabilito. Le somme eccedenti rimangono a completo carico dell'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio.

Nel sostenere i costi oggetto della presente convenzione sono tollerate variazioni del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.

Qualora i costi sostenuti siano inferiori a quanto progettato, il rimborso sarà commisurato a quanto effettivamente speso. Tuttavia non si farà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata realizzazione delle azioni affidate o nel caso di parziale realizzazione se tale parziale realizzazione ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma per la zona di competenza. Non sono ammesse compensazioni di crediti risultanti dal presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO




PER COPIA CONFORME

Art.5

E' compito dell'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle azioni affidategli, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi di esecuzione delle stesse.

L'Associazione I.S.P.A.T.A. -Lazio è tenuta a consentire qualsivoglia tipo di controllo e verifica da parte della Regione nonché dell'A.I.M.A. e della Commissione CE nel corso delle azioni presso i luoghi ove queste si svolgono presso le proprie sedi.



Art.6

L'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio si impegna a non richiedere o ricevere altri aiuti o finanziamenti per lo svolgimento delle azioni di cui alla presente convenzione, pena la decadenza della medesima.

E' tenuta altresì ad indicare in modo chiaro e leggibile nei documenti prodotti e presentati in relazione alla esecuzione del progetto, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziaria della Commissione Europea.

Art.7

L'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio per l'esecuzione della presente convenzione assegna immediatamente il personale previsto, nonché tutto il personale necessario all'assolvimento dei compiti assegnati, dandone comunicazione nominativa alla Regione. Eventuali variazioni di personale in corso di esecuzione del progetto andranno effettuate con personale di analoghe qualifiche e professionalità e comunicate immediatamente alla Regione motivando le ragioni di tale cambiamento.


In caso di eventi che rischiano di impedire o compromettere la corretta esecuzione dei compiti affidati, questi andranno immediatamente comunicati alla Regione motivandoli adeguatamente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Art.8

Il contraente trasmette ogni tre mesi alla Regione una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso, unitamente al prospetto analitico delle singole spese fino a quel momento sostenute. Detto invio deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre. In caso di inadempienza nell'invio delle relazioni trimestrali l'Associazione perde il diritto ad avanzare richieste di rimborso degli stati di avanzamento lavori previsti al successivo articolo 9.

Entro il 31 maggio 1999 l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio deve inviare relazione finale sulla esecuzione delle azioni, corredata del prospetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti. In caso di superamento di detto termine il rimborso delle spese verrà decurtato del 10% per ogni inizio di mese successivo al termine stesso.



Art.9

Le somme oggetto della presente convenzione saranno liquidate secondo le modalità di seguito specificate:

PER COPIA CONFORME

Il contraente può richiedere al momento della stipula della convenzione una anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo della convenzione, previa richiesta scritta inoltrata alla Regione corredata di polizza fidejussoria a totale copertura delle somme richieste in anticipo.

Oltre all'anticipazione può essere richiesto uno stato avanzamento lavori, di importo almeno pari al 50% della somma complessivamente oggetto di convenzione, ed uno stato finale. Lo stato avanzamento lavori e lo stato finale debbono essere corredati di tutta la documentazione contabile e fiscale, in copia autenticata, debitamente quietanzata.

La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, previa esecuzione degli opportuni e dovuti controlli. La liquidazione può essere differita nel caso in cui, nel corso delle verifiche, siano emersi elementi tecnici, amministrativi o contabili anomali. I pagamenti così differiti verranno effettuati solo a seguito della rimozione delle anomalie riscontrate.

Se nel corso delle verifiche risultasse che sono stati effettuati versamenti in anticipazione o rimborso indebiti da parte della Regione, queste procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali.

La polizza fidejussoria verrà svincolata a collaudo finale dei lavori, ove nulla osti.

La regione accrediterà le somme inerenti il presente contratto sul c/c bancario n.

54682 intestato a IS?ATA - Lazio appositamente
accesso presso la banca BNL - Sede Centrale - Via Belfiore e di esclusivo utilizzo ai
presenti fini:

C/C n. 03200 ABI 1005

Art.10

Il contraente è tenuto a redigere una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, consistente nell'istituzione di appositi conti e sottoconti di contabilità destinati alla registrazione dei costi imputabili in via esclusiva all'esecuzione delle azioni affidate. La documentazione relativa a detta contabilità separata (mastrini) dovrà essere inviata in copia autenticata al momento della richiesta di collaudo finale.

Art.11

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà valida ed operante nei confronti della Regione dopo l'approvazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato.

Art.12


Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sarà affidato al personale scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente secondo le norme vigenti, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione Lazio.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA INFORMATIVA



Art.13

A garanzia della fedele e puntuale esecuzione delle azioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio dichiara di aver costituito una cauzione pari al 4% del valore della convenzione stessa, mediante polizza fidejussoria stipulata presso la UNIPOL con contratto n. 96-19963431 che viene allegato alla presente. Detta cauzione verrà svincolata, ove nulla osti, a collaudo finale.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio e la Regione Lazio, si applicano le norme vigenti per la contabilità dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Art.15

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio e la Regione Lazio in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle parti ed il Presidente in accordo tra le parti. In difetto sarà chiamato alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato è Roma.

Art.16

Le spese di registrazione, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione redatta in triplice copia, sono a carico dell'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio. Ai fini della registrazione l'Associazione/Ente I.S.P.A.T.A. -Lazio dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa, aventi per oggetto servizi specifici a fronte di corrispettivo, sono soggette all'imposta di Registro. Inoltre dichiara di essere/non essere esente da I.V.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.



Letta, confermata e sottoscritta per approvazione.

Roma, 21-12-1998

Il Legale rappresentante
Nespica Giacomo

Roma, 24 dicembre 1998

Il Presidente della Giunta Regionale



Postilla approvata:


Art.5 del D.L.28.03.97, n.79, convertito con modificazioni dalla L.28.05.97, n.140, fa divieto alle PP.AA. di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori di forniture e di servizi.

Roma, 22-12-1998

Il Legale Rappresentante
Nespica Giacomo

Roma, 24 dicembre 1998

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

Allegato SUB A

Pro. n. 4483
del 24.12.1998
Allegato A

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI TECNICI CHE SONO ASSUNTI
DALL'ASSOCIAZIONE **I.S.P.A.T.A. -Lazio**
CON LA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE



AZIONE 1
ZONE PROGETTUALI ASSEGNATE:


PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA RILEVARE:
TOTALE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA COORDINARE:
TOTALE STAZIONI DELLA RETE METEO AFFIDATA:
SISTEMI INFORMATICI IN GESTIONE:
SUPERFICIE CON ESCHE PROTEICHE:
AZIONE 2 e 3
ZONE ASSEGNATE:
- **SABINA ROMANA**

AZIONE 2
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO A):
NUMERO DI CORSI PER OLIVICOLTORI DI TIPO B): 1
NUMERO DI CORSI PER FRANTOIANI:
NUMERO DI INCONTRI PRESSO I FRANTOI: 1

AZIONE 3
NUMERO DI AZIENDE IN ASSISTENZA TECNICA: 80
NUMERO DI FRANTOI IN ASSISTENZA TECNICA: 4



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO




PER COPIA CONFORME
M

Rep. n. 4683
 del 24: 12, 1998
 Allegato B

ALLEGATO SUB B

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
 PREVISTE NELLA CONVENZIONE

Associazione Terza Affidataria: **I.S.P.A.T.A. - Lazio**



VOCE DI SPESA	IMPORTO
PERSONALE	21.546.000
MISSIONI	5.222.400
MATERIALI	400.000
ATTREZZATURE	700.000
INFORMATICA	-
CONSULENTI	1.080.000
DIVULGAZIONE	500.000
TOTALE COSTI	29.448.400
SPESE GENERALI	588.968
TOTALE GENERALE	30.037.368



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE DEL LAZIO

PER COPIA CONFORME
 14

AGENZIA
ROMA

COD. AG. CONT. COD. SUBAG. NUMERO POLIZZA N. ARCH. AG.
1331 100 96 19963431

INDICE STATO S.N. U2

TIPO POLIZZA SCADENZA POLIZZA SCADENZA PRIMA RATA RATEAZIONE DATA EMISSIONE SCADENZA VIN.
8/09/1998 8/09/1999 8/09/1999 1 ANNUALE 8/09/1998

CONTRAENTE
ISPATA LAZIO

CODICE FISCALE DEL CONTRA.
97067340581

INDIRIZZO CAP LOCALITÀ
VIA TIRSO 26 00198 ROMA RM

PREMIO TASSABILE	TASSE	PREMIO INIZIALE
177,777	22,223	200,000
PREMIO TASSABILE	TASSE	PREMIO DI PROROGA
177,777	22,223	200,001

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)

COASSICURAZIONE	QUOTA UNIPOL	QUOTE DELLE COASSICURATRICI	CODICE	QUOTA								
DELEGA UNIPOL												
DELEGA ALTRI												

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RISCHIO CONVENZIONE

RISERVATO ALLA COMPAGNIA

TIP. CONTR. TIPO BENEF. N. AUTORIZZAZIONE COOBEL. DI FIDUCI POL. N. COOBEL. TIPO COOBEL.

La Compagnia Assicuratrice Unipol (in seguito denominata Società) alle Condizioni Generali e Particolari della presente polizza assicura l'Assicurato, nei limiti della cauzione dovuta dal Contraente fino alla concorrenza della somma assicurata, il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente stesso verso l'Assicurato medesimo con l'oggetto sottodescritto.

La garanzia è assunta dalla Società contro il pagamento dell'importo totale del premio iniziale, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, come risulta dal prospetto di conteggio del premio sottoposto.



ASSICURATO
REGIONE LAZIO ASSESSORATO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE

CAUSALE DELLA GARANZIA
LIRE RICHO. DESCRIZIONE
RM A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE IL PROGRAMMA REGIONALE 98/99 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA

IMPORTO LAVORI OPERAZ.
30.037.359

SOMMA ASSICURATA (IMPORTO CAUZIONE) IN LIRE ITALIANE
UN MILIONE DUE CENTO CINQUEMILAQUATTROCENTO NOVANTAGINQUE

COD. RICHI. TASSO % SOMMA ASSICURATA
11208 14.785 1.201.495

CONDIZIONI PARTICOLARI



PER COPIA CONFORME
M
No 1996



Polizza Cauzionale

regolarmente corrisposto il premio nei casi previsti dall'art. 10 e tre mesi decorrono dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penali convenzionali.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare o titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 2. - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio. - La presente polizza non si intende separata e non viene da un vincolo giuridico con le assicurazioni di cui è tenuto l'Assicurato e la Società non è tenuta a pagare o titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Il pagamento del premio è necessario e indispensabile per il regolare corso della polizza. In caso di mancato pagamento del premio, la polizza si intende sospesa e rientra in vigore soltanto dalla data del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in precedenza. Il pagamento del premio è dovuto entro il termine di cui all'art. 10, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 11, e deve essere accompagnato dal versamento delle somme dovute per le polizze di cui è tenuto l'Assicurato. La polizza si intende sospesa e rientra in vigore soltanto dalla data del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in precedenza.

La polizza si intende sospesa e rientra in vigore soltanto dalla data del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in precedenza.

ART. 3. - Perdite risarcibili. - L'importo delle perdite risarcibili è pari al valore dichiarato nel contratto di polizza e, in caso di incendio, è pari al valore dichiarato nel contratto di polizza, con riserva di quanto è stato dichiarato nel contratto di polizza.

Qualora l'indennizzo dovuto dalla Società non ripari integralmente il danno, il Contraente per il quale è dovuta l'indennizzo, è tenuto ad assumere, anche in sede penale, in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

ART. 4. - Obblighi in caso di sinistro. - L'Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prevista dalla presente polizza, entro 24 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, facendo seguire al più presto i rapporti concernenti ogni altra notizia ed elemento di prova. L'Assicurato farà quanto è possibile per ridurre il danno e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale, in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio. L'Assicurato non potrà addurre a transazione con il Contraente o chi per lui, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Sono esclusi dal risarcimento i lutti, mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto.

ART. 5. - Liquidazione e pagamento del risarcimento. - La valutazione delle perdite sarà d'accordo fra l'Assicurato e la Società; detta valutazione verrà comunicata tempestivamente al Contraente dalla Società mediante lettera raccomandata e la entro 30 giorni da tale comunicazione verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento.

ART. 6. - Diritto di surrogazione. - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società sarà surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione, nonché in ogni responsabilità e in ogni obbligo, con poteri di fatto e con poteri di difesa, per conto di essa e di interessi e di azione in comune.

ART. 7. - Rovina - Anticipata liberazione della Società. - Il Contraente si impegna a restituire alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per coprire le perdite, con riserva di quanto è stato dichiarato nel contratto di polizza, con riserva di quanto è stato dichiarato nel contratto di polizza.

ART. 8. - Recupero. - In caso di recupero o di estinzione della polizza, l'Assicurato resterà tenuto a restituire alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per coprire le perdite, con riserva di quanto è stato dichiarato nel contratto di polizza.

ART. 9. - Cessazione dell'assicurazione. - L'assicurazione cesserà automaticamente in caso di morte del Contraente o del Beneficiario, o nel caso di morte del Beneficiario, o nel caso di morte del Beneficiario.

ART. 10. - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, per legge presenti e futuri relativi ai premi, agli accessori, alla polizza, ad ogni altro documento, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 11. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 12. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 13. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 14. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 15. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 16. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 17. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 18. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 19. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 20. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 21. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 22. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 23. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 24. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 25. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 26. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 27. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 28. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 29. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 30. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 31. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 32. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 33. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 34. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 35. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 36. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 37. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 38. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

ART. 39. - Foro competente. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia, se la quale è stata stipulata la polizza.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.
IN FIDUCIARIA

[Signature]



IL CONTRAENTE

[Signature]

L'ASSICURATO

[Signature]

Il premio mensile è di Lire *[Blank]*

(Dott. Roberto Mattarelli)

L'INCARICATO